

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

31.

19 e 20 DICEMBRE 1968, 3, 4, 5, 6, 9 e 14 GENNAIO 1969

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1969

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

La Giunta prosegue l'esame dei risultati delle elezioni senatoriali nella regione della Sardegna. Dopo un'ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente, i senatori Fabiani, Bernardinetti, Tropeano, Bermani, Ricci e il relatore senatore Morlino, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,45.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 14 GENNAIO

Presidenza del Presidente
CASSIANI

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Cassiani dà notizia alla Commissione di una lettera pervenutagli dal Presidente del Senato in data 19 dicembre 1968, concernente l'ordine dei lavori della Commissione in relazione ai problemi della giustizia.

L'oratore comunica, quindi, che tra i disegni di legge presentati in materia al Senato figurano quello concernente la riforma del Codice di procedura civile (n. 322) e quello riguardante la riforma del Codice penale (n. 351) ed esprime l'avviso che, data la complessità di essi, sarebbe opportuno che la Commissione giustizia fosse investita del loro esame in sede redigente, dopo che dal disegno di legge n. 322 si sia stralciato l'articolo 62 che contiene una norma di delega.

Sulle dichiarazioni del Presidente si svolge un ampio dibattito al quale partecipano numerosi commissari.

I senatori Maris e Petrone, dopo aver rivolto un vivo elogio al presidente Fanfani ed al presidente Cassiani per la sensibilità da loro dimostrata nei confronti dei problemi della giustizia, dichiarano che la proposta

di assegnare alla Commissione in sede redigente i disegni di legge, cui ha accennato il senatore Cassiani, non può non trovare consenziente il Gruppo comunista, il quale si è sempre battuto per imprimere all'iter parlamentare di tutti i disegni di legge il ritmo più celere possibile; entrambi gli oratori osservano, quindi, che tale consenso, per il momento in cui viene richiesto, non deve avallare quelle critiche, provenienti soprattutto dal Ministro di grazia e giustizia, con le quali si tenta di riversare sul Parlamento la responsabilità politica, propria della sola maggioranza, per le mancate soluzioni dei gravi e complessi problemi, che sono alla base della crisi della giustizia. Manifestano, peraltro, le più ampie riserve circa il merito dei provvedimenti, che essi dichiarano di non aver avuto modo di esaminare neppure superficialmente, anche perchè il disegno di legge n. 351 non è ancora stato distribuito.

I senatori Cifarelli, Fenoaltea, Bardi, Follieri, Salari e Filetti si dichiarano tutti concordi con la proposta del Presidente Cassiani; il senatore Carraro, dal canto suo, pur dichiarandosi anch'egli favorevole, sottolinea la necessità che in ordine alle norme concernenti la riforma del Codice di procedura civile siano consultati la Magistratura, gli ordini degli avvocati e gli studiosi più eminenti della materia. Successivamente il senatore Mannironi propone che la Commissione stabilisca preventivamente, in un'apposita riunione, alla presenza del Ministro, un programma dei lavori, al fine di fissare l'ordine di priorità dei provvedimenti più urgenti. Con tale proposta dichiarano di concordare anche i senatori Coppola e Maris, il quale ultimo osserva che sarebbe opportuno esaminare contemporaneamente anche il disegno di legge relativo alle controversie di lavoro, tuttora all'esame della Camera dei deputati.

Il presidente Cassiani, nel riepilogare il dibattito, prende atto del concorde orientamento della Commissione, favorevole all'esame

più rapido possibile dei provvedimenti presentati al Senato.

La seduta termina alle ore 12.

AGRICOLTURA (8ª)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1969

*Presidenza del Vicepresidente
DE MARZI*

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Valsecchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Fada.

La seduta ha inizio alle ore 11,15.

Il Ministro dell'agricoltura, nel porgere il suo saluto ai componenti della Commissione, esprime il voto di una feconda collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e la Commissione stessa al fine del migliore sviluppo dell'agricoltura nel nostro Paese.

A nome della Commissione, il Presidente ringrazia il Ministro per il cortese intervento, formulando a sua volta i migliori auguri di buon lavoro.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli » (381).

(Esame).

Il Presidente ricorda che nella seduta dell'11 dicembre 1968 la Commissione, dopo ampio dibattito, approvò taluni emendamenti e conferì al senatore Tortora il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea sul disegno di legge n. 325, riguardante la conversione del decreto-legge n. 1150, di identico contenuto al decreto-legge ora in esame,

che il Governo ha presentato al Parlamento in data 18 dicembre 1968. Avverte pertanto che il dibattito già svolto in sede di esame del disegno di legge n. 325 deve considerarsi acquisito e che s'intendono confermati gli emendamenti approvati nella discussione precedente. Ritiene peraltro opportuno, per una migliore formulazione legislativa, che il secondo comma dell'articolo 12 costituisca un articolo a sè stante della legge di conversione.

Si apre quindi un breve dibattito.

Il Sottosegretario per le finanze prospetta l'opportunità che vengano reinseriti nelle Commissioni provinciali il dirigente dell'UTIF e un ufficiale della Guardia di finanza — come previsto dal decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912 — in quanto organi essenziali ai fini del controllo sulla produzione dell'olio.

Il Presidente ricorda che, nelle precedenti sedute, la composizione delle Commissioni provinciali è stata modificata per conferire alle Commissioni medesime funzioni prevalentemente tecniche, come quella di determinare le rese medie di produzione secondo le località. Pertanto, poichè le Commissioni non hanno più la funzione di esaminare le domande dei produttori e solo eccezionalmente debbono intervenire su singole pratiche, egli non vede la ragione di una modifica del testo, modifica che, comunque, potrà essere proposta in Assemblea.

Il sottosegretario Fada prende atto della dichiarazione del Presidente, riservandosi di presentare in Assemblea un emendamento per modificare la composizione delle Commissioni provinciali.

Il senatore Cipolla ritiene che la composizione delle Commissioni provinciali non vada mutata, perchè un aumento nel numero dei componenti ne paralizzerebbe la funzionalità. Ribadisce che, date le modifiche contenute nel decreto-legge da convertire, le Commissioni provinciali non dovranno operare un controllo sulla produzione ma soltanto stabilire il livello della media di produzione:

una funzione cioè che esula dalla competenza della Guardia di finanza.

Interviene quindi il senatore Scardaccione, il quale dichiara che l'intero problema dell'imposta di fabbricazione va riconsiderato: al riguardo preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento inteso alla soppressione di tale imposta. Gli risulta, infatti, che in sede comunitaria si starebbe studiando un tipo di imposizione sull'olio di semi e sull'olio d'oliva: ciò, a suo avviso, renderebbe necessaria — per evitare una duplicazione d'imposta nel nostro Paese e allo scopo di sostenere la produzione dell'olio d'oliva — la soppressione dell'imposta di fabbricazione.

Il Ministro dell'agricoltura esprime riserve sulla notizia fornita dal senatore Scardaccione, affermando che comunque (a parte il fatto che ogni sistema fiscale si regge su un suo equilibrio complessivo, che può essere modificato solo dopo approfondito esame) l'imposta costituisce parte del costo del prodotto e del prezzo di intervento, che è determinato tenendo conto dell'incidenza dell'imposta. Ciò considerato, non riterrebbe utile la presentazione di un emendamento soppressivo dell'imposta suddetta.

Interviene infine il senatore Grimaldi, dichiarando di condividere il proposito del senatore Scardaccione di presentare in Assemblea un emendamento soppressivo dell'imposta di fabbricazione. Aggiunge che, dopo un lungo dibattito in Commissione e in Aula, si decise a suo tempo di istituire la imposta di cui trattasi per dare la possibilità alla polizia tributaria di effettuare dei controlli, ed offrire così garanzie in sede comunitaria; dal momento che oggi il sistema delle rese medie ha sostituito quello delle dichiarazioni, cade evidentemente ogni necessità di controllo.

Il Presidente conclude il dibattito riconfermando al senatore Tortora il mandato di presentare la relazione per l'Assemblea.

La Commissione aderisce alle conclusioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame del decreto-legge
18 dicembre 1968, n. 1233
in favore delle zone alluvionate

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1968

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Picardi, per i lavori pubblici Lo Giudice, per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi e per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo un breve intervento del presidente Martinelli, il quale esprime preoccupazione per i nuovi fatti alluvionali verificatisi nei giorni scorsi, prende la parola il relatore, senatore Trabucchi, per la replica agli oratori intervenuti nel dibattito. Egli, riferendosi a una distinzione compiuta in sede di relazione sul disegno di legge n. 324 circa i tempi di intervento in favore delle zone alluvionate, ricorda che il senatore Antonino Maccarrone ha interpretato come terza fase di intervento la predisposizione di piani organici di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica, il che, a suo avviso, andrebbe al di là del compito ora affidato al Parlamento. Tali piani, prosegue il relatore, sono certamente necessari, ma vanno predisposti sulla base di uno studio approfondito, al quale partecipino tutti gli organi tecnici interessati, e devono prospettare soluzioni differenziate a seconda delle zone.

Il senatore Trabucchi riferisce, quindi, sui colloqui da lui avuti con rappresentanti del Ministero del tesoro circa l'impostazio-

ne generale del provvedimento e circa le disposizioni previste dall'articolo 12, riguardante la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani; ricorda, poi, le questioni sollevate dai Presidenti delle provincie colpite dagli eventi alluvionali e ribadisce l'utilità dello scambio di opinioni avuto dalla Commissione, in via informale, con questi ultimi. In particolare, riferendosi alle proposte di estensione delle provvidenze previste dal decreto-legge, afferma che, a suo avviso, è necessario che il Parlamento concentri la sua attenzione sulla situazione delle zone che hanno subito gravi danni, evitando così di ridurre l'efficacia del provvedimento; l'impegno finanziario comportato dal decreto — prosegue l'oratore — è notevole e non va, fra l'altro, dimenticato che le emissioni obbligazionarie trovano un limite nella capacità di assorbimento del mercato.

Dopo aver fatto riferimento al problema delle spese dei piani di ricostruzione e di urbanizzazione, il relatore si sofferma, in particolare, sulle norme relative alle industrie danneggiate dagli eventi alluvionali. Non essendo previsti contributi a fondo perduto ma solo crediti agevolati per facilitare la ripresa delle attività, è necessario consentire, con operazioni a medio termine, il consolidamento dei debiti a breve che le imprese hanno nei confronti delle banche. In relazione a questo problema, il Governo ha assicurato che sono allo studio opportune misure.

Il relatore illustra quindi analiticamente i singoli articoli del decreto-legge, formulando in merito numerose osservazioni.

Rilevata la necessità che siano precisati i termini di scadenza dei piani di ricostruzione che non si ricollegano a preesistenti piani regolatori e valutata positivamente la disposizione che prevede l'esecuzione a cura e spese dello Stato delle opere di urbanizzazione primaria, l'oratore, in riferimento all'articolo 5, chiede che la Commissione si pronunci in merito all'opportunità di adottare o meno un trattamento differenziato fra le imprese, distrutte o danneggiate, che non possano essere ricostruite sulla stessa area, e quelle che, pur non

avendo subito danni, siano trasferite di autorità.

Il senatore Trabucchi esamina poi il complesso delle provvidenze che in gran parte si ricollegano alla legge n. 1142 del 1966, soffermandosi, in particolare, sui problemi relativi al ripristino delle opere di interesse degli enti locali ed alla ricostruzione delle strade vicinali ed interpoderali.

Dopo aver auspicato che sia eliminata ogni differenza di trattamento in materia di interventi — previsti dall'articolo 21 — fra le opere pubbliche di bonifica e quelle di bonifica montana, il relatore tratta diffusamente degli articoli 22 e 25, concernenti, rispettivamente, le provvidenze a favore delle imprese industriali in generale e quelle a favore delle aziende tessili, illustrando i motivi che in questo caso giustificano un differente trattamento anche per quanto riguarda la durata del periodo di ammortamento dei mutui.

Il senatore Trabucchi conclude questa parte della sua esposizione analizzando la norma contenuta nell'articolo 23 (ed i motivi che hanno consigliato in questa occasione di dare una diversa disciplina, rispetto a quella contenuta nella legge n. 1142 del 1966, alla garanzia sussidiaria dello Stato per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali), e proponendo di sostituire, all'articolo 33, le parole « di lire 500.000 » con le altre « fino a lire 500.000 ».

Il presidente Martinelli propone di sospendere brevemente la seduta, rinviando alla ripresa il seguito della relazione.

Dopo una richiesta del senatore Bertoli, affinché il Ministro del tesoro partecipi alla seduta di domani, ed una replica del Presidente, il quale suggerisce al proponente di rinnovare eventualmente la sua richiesta dopo l'intervento del sottosegretario Picardi, la seduta è sospesa.

La seduta è sospesa alle ore 18,25 e viene ripresa alle ore 19,10.

Aderendo ad una proposta del senatore Bertoli, la Commissione affronta il problema del calendario dei propri lavori. Il Pre-

sidente osserva che, data la necessità di completare l'esame del disegno di legge prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea dopo le vacanze natalizie, stante il numero degli emendamenti presentati e la gravità delle questioni aperte, la Commissione deve stabilire di riprendere i propri lavori nel corso del periodo di vacanza. È stata avanzata la proposta di riprendere i lavori il 27 dicembre oppure il 3 o il 7 gennaio. Nella giornata di domani — conclude il Presidente — la Commissione potrà ascoltare la replica del Governo.

Il senatore Bertoli concorda con la proposta del Presidente per quanto riguarda la seduta di domani, mentre propone che la Commissione torni a riunirsi il giorno 27 per l'ulteriore corso dei lavori.

Il senatore Giraudo osserva che, dato il numero e la gravità dei problemi, è opportuno che i ministri interessati possano adeguatamente consultarsi fra loro al fine di prendere posizione sugli emendamenti: è quindi necessario conoscere le intenzioni e le possibilità del Governo, prima di stabilire un calendario.

Il senatore Treu ritiene che sia necessario affrettare i tempi della discussione e che la Commissione debba proporsi un termine massimo entro il quale concludere i propri lavori.

Interviene successivamente il senatore Crollanza, il quale dichiara di non ritenere realistica la proposta del senatore Bertoli, in quanto il tempo a disposizione del Governo sarebbe troppo breve, tanto più che in esso cadranno anche le festività natalizie. Egli propone quindi che la Commissione torni a riunirsi il 3 gennaio.

In senso favorevole alla proposta del senatore Bertoli parla il senatore Banfi, rilevando che la Commissione non può interrompere i propri lavori fino all'anno nuovo.

Il senatore Torelli osserva che è nell'interesse di tutti che il Governo possa assumere un atteggiamento meditato, che consenta una soluzione valida dei vari problemi esistenti; per questo motivo il termine proposto dal senatore Bertoli appare poco

realistico ed egli si associa alla proposta del senatore Crollalanza.

In senso analogo si pronunciano i senatori Cifarelli e Bosso, mentre in senso contrario si pronuncia il senatore Galante Garrone; il presidente Martinelli suggerisce che sia il Governo ad indicare alla Commissione la data che ritiene preferibile per la prosecuzione dei lavori. Tale proposta è respinta dal senatore Bertoli, mentre il sottosegretario Emanuela Savio dichiara che il Governo non intende in alcun modo sottrarsi alla responsabilità di esaminare con la massima attenzione le proposte di modifica del decreto-legge, il quale, del resto, è già operante ed è stato concepito in modo da venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze delle zone colpite dalle alluvioni. La onorevole Savio dichiara di considerare ingiustificata la discussione sul giorno di riconvocazione della Commissione, in quanto sussistono fatti obiettivi — quali la formazione di un nuovo Governo, sostenuto da una nuova maggioranza, e lo svolgimento del dibattito sulla fiducia in uno dei rami del Parlamento — che sono ampiamente sufficienti a giustificare il rinvio al 3 gennaio.

Tale asserzione è contestata dal senatore Benedetti; a sua volta, il senatore Buzio ritiene che la Commissione dovrebbe cercare di giungere ad un accordo fra le due tesi.

Il senatore Bertoli si dichiara contrario al suggerimento formulato dal Presidente, volto ad affidare alla Presidenza la scelta della data in discussione, mentre i senatori Forma e Noè si pronunciano a favore di una ripresa dei lavori per il 3 gennaio. Dopo un breve intervento del senatore Soliano, il senatore Banfi, sottolineata l'unanime volontà della Commissione di giungere ad una rapida conclusione dei lavori, suggerisce che venga in merito sentito il parere del Governo; il senatore Bertoli insiste invece per una autonoma decisione della Commissione.

Il Presidente rinvia quindi alla seduta di domani la decisione sulla questione.

La seduta termina alle ore 20.

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1968

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Fada, per il tesoro Picardi, per i lavori pubblici Lo Giudice, per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi, per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

A conclusione della discussione generale, replica il sottosegretario di Stato per il tesoro Picardi. Premesso che si occuperà delle osservazioni di carattere generale, riservandosi di intervenire sulle questioni specifiche in sede di esame degli articoli, il rappresentante del Governo si sofferma sulle finalità del decreto-legge ed illustra dettagliatamente il contenuto delle provvidenze, affermando che esse sono armoniche ed idonee a soddisfare le esigenze per le quali sono state emanate.

Il sottosegretario Picardi aggiunge quindi che il Governo è disposto ad accogliere eventuali emendamenti al testo del decreto, purchè questi non modifichino radicalmente la armonia dell'insieme. Contesta quindi l'esistenza di un nesso tra gli eventi calamitosi e presunte inadempienze del Governo relative alla politica di rimboschimento, trattandosi di fenomeni che non possono essere previsti e che avvengono anche in zone ove non si è verificato disboscamento. Nè può dirsi che al Governo difetti una visione organica del problema della sistemazione idrogeologica, ove si consideri che l'intenzione — di recente annunciata — di dar vita ad un fondo di solidarietà nazionale si innesta in una azione da lungo tempo intrapresa dal Governo per coordinare nel settore

l'attività del Ministero dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura. L'infondatezza della critica — rileva il sottosegretario Picardi — è del resto confermata dalla circostanza che non è stata prospettata nessuna soluzione più valida di quella delineata e perseguita dal Governo.

Dopo aver affermato che gli stanziamenti previsti appaiono adeguati e che nessuno ha potuto indicare con precisione quali specifici settori siano stati trascurati, il sottosegretario Picardi dichiara che, senza voler escludere interventi integrativi in futuro, le previsioni di spesa appaiono idonee a fronteggiare i danni, quali risultano anche dalle dichiarazioni dei Presidenti delle provincie, ed aggiunge che il Governo è sensibile al problema dei rapporti con gli enti locali, con i quali lo Stato opera in stretta collaborazione.

Seguono brevi interventi sulle dichiarazioni del sottosegretario Picardi.

Il senatore Bertoli sottolinea l'esigenza pregiudiziale di una precisa stima dei danni, anche per poter meglio valutare il contenuto di taluni emendamenti.

Il senatore Soliano chiede per quali motivi la provincia di Pavia non sia stata ancora inclusa fra le zone alluvionate. Il sottosegretario Antoniozzi chiarisce che si sta procedendo all'accertamento dei danni.

Il senatore Bermani chiede che la valutazione dei danni sia particolarmente accurata per le industrie che non sono andate completamente distrutte.

Il sottosegretario Emanuela Savio rileva che una precisa valutazione potrà intervenire dopo aver ponderato i complessi elementi che caratterizzano i danni sofferti; assicura comunque che il Governo intende dare tutto l'aiuto possibile per la ripresa industriale.

Il senatore Deriu richiama l'attenzione sui danni provocati dalle alluvioni degli ultimi giorni all'agricoltura sarda, con particolare riferimento alla provincia di Nuoro.

In risposta alla questione sollevata dal senatore Bertoli, il sottosegretario Picardi ribadisce che il Governo considera gli attuali stanziamenti adeguati alle necessità della situazione che si è creata, aggiun-

do tuttavia che, se nel corso della discussione degli emendamenti fossero documentate gravi carenze, si potrà procedere ad un esame della nuova situazione.

Il presidente Martinelli dichiara quindi chiusa la discussione generale e comunica che, dopo avere esaminato le varie proposte avanzate sul calendario dei lavori, ha deciso di convocare nuovamente la Commissione il giorno 3 gennaio prossimo per l'esame degli emendamenti; i lavori proseguiranno ininterrottamente sino all'esaurimento del compito affidato alla Commissione, in modo che la relazione per l'Assemblea sia pronta per la data di riapertura del Senato.

Il senatore Bertoli, prendendo atto della decisione del Presidente, osserva con rammarico che quest'ultimo non ha tenuto presenti le considerazioni fatte da vari oratori circa la necessità di convocare la Commissione a partire dal 27 dicembre. Tale decisione, in realtà, prosegue il senatore Bertoli, rappresenta una presa di posizione politica della maggioranza governativa.

Il senatore Galante Garrone si associa alle dichiarazioni del senatore Bertoli. Il senatore Bermani dichiara, a titolo personale, che sarebbe stato disposto a riprendere i lavori nei giorni 27 e 28 dicembre. Il senatore Buzio, dopo aver affermato che la decisione circa la convocazione della Commissione è una decisione del Presidente e non della maggioranza, sottolinea che, proseguendo senza interruzioni i lavori a partire dal 3 gennaio, l'esigenza di un sollecito *iter* del disegno di legge di conversione sarà pienamente soddisfatta.

Il senatore Giraudo respinge l'interpretazione del senatore Bertoli, sottolineando che il Presidente ha fatto legittimo uso di un suo potere e che pertanto la decisione non può essere attribuita alla maggioranza; la data fissata è quella che il Presidente ha ritenuto più opportuna per raccogliere gli elementi necessari ad una sollecita e produttiva prosecuzione dei lavori.

I senatori Torelli e Cifarelli si associano alle dichiarazioni del senatore Giraudo.

Il presidente Martinelli precisa che la decisione circa la nuova convocazione della Commissione è stata da lui presa dopo un

attento esame dei vari aspetti della questione e delle varie posizioni manifestate durante il dibattito riprendendo i lavori il 3 gennaio e continuandoli senza interruzione, sarà certamente possibile predisporre la relazione scritta per l'Assemblea prima della riapertura del Senato. Rivolge, infine, a tutti i presenti, i più cordiali auguri per le festività di fine d'anno.

La seduta termina alle ore 11,30.

VENERDÌ 3 GENNAIO 1969

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed i Sottosegretari di Stato per l'interno Gaspari, per le finanze Elkan, per il tesoro Picardi, per i lavori pubblici Lo Giudice, per l'agricoltura e le foreste Colleselli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente, riassunti i termini del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, invita il Governo a rispondere ai numerosi oratori che hanno chiesto di conoscere la esatta stima dei danni provocati dalle calamità atmosferiche.

Dopo un intervento del senatore Bertoli, il quale chiede che il Governo tenga conto nella sua risposta anche dei danni provocati dalle recenti alluvioni in Campania, prende la parola il ministro Colombo.

L'oratore, premesso che è difficile dare una precisa risposta al quesito proposto, riconferma che il Governo ritiene ancor oggi sufficienti (salvo limitati adeguamenti,

specie in tema di viabilità) le somme già stanziare. Dopo aver brevemente accennato ai danni provocati dal maltempo alle colture agricole ed alle opere di bonifica e stradali in Campania (che rientrano comunque tra quelli considerati nei provvedimenti in esame), il ministro Colombo conclude invitando la Commissione a considerare l'opportunità di unificare il periodo di applicabilità dei due decreti-legge.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge.

Senza discussione, sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.6, di contenuto identico, intesi a sostituire la parola « decreto » con l'altra « decreti ».

Il senatore Soliano illustra l'emendamento 1.2 (con cui si propone che il Governo senta le Amministrazioni provinciali prima di emanare i decreti previsti dall'articolo 1), precisando che esso corrisponde ad una viva aspirazione degli enti locali.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento i senatori Benedetti, Fabiani, Bertoli, Filippa e Bermani; contrari i senatori Giraud, Buzio e Bosso. Anche il relatore Trabucchi ed il ministro Colombo si dichiarano contrari, sostenendo che tale emendamento, oltre a non tener conto dei decreti già emanati, determinerebbe certamente un dannoso appesantimento delle procedure amministrative. L'emendamento è quindi posto ai voti ed approvato.

Il ministro Colombo richiama l'attenzione della Commissione sulle conseguenze derivanti dall'approvazione dell'emendamento, dovendosi stabilire, in particolare, se i decreti già emessi dal Governo siano validi o meno. Il senatore Trabucchi osserva che tale questione potrà essere regolata con una norma da inserirsi come articolo 2 del disegno di legge di conversione. Il senatore Bertoli afferma che le modificazioni introdotte dal Parlamento ad un decreto-legge hanno efficacia a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione; pertanto il problema non può sorgere per i decreti già emessi.

Il presidente Martinelli concorda con l'avviso del senatore Trabucchi, secondo cui il problema sollevato dal ministro Colombo

può essere risolto con una apposita norma da inserirsi come articolo 2 del disegno di legge di conversione.

Dopo un breve intervento del senatore Bertola, i senatori Banfi e Formica presentano un emendamento aggiuntivo all'emendamento 1.2, tendente ad inserire le seguenti parole: « cui è assegnato un termine di 20 giorni per la risposta ». Il senatore Banfi illustra la portata della modificazione suggerita. Il senatore Trabucchi si pronuncia in favore dell'emendamento; il ministro Colombo dichiara che, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.2, la precisazione suggerita dai senatori Banfi e Formica è opportuna.

L'emendamento viene, quindi, posto in votazione ed approvato.

Il senatore Boano illustra l'emendamento 1.7, affermando che esso tende, sostanzialmente, a realizzare due distinti elenchi dei comuni: quelli ammessi ai benefici nel settore di competenza del Ministero dei lavori pubblici e quelli ammessi ai benefici nel settore di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Dopo interventi dei senatori Bosso, Fabiani e Banfi (quest'ultimo, pur apprezzando il principio ispiratore dell'emendamento, dichiara di considerare inaccettabile la sua formulazione), il ministro Colombo afferma che, accogliendo l'emendamento, occorrerebbe rifare tutti gli elenchi con la nuova procedura, consultando quindi le Amministrazioni provinciali. Seguono ulteriori interventi del presidente Martinelli e dei senatori Boano e Buzio; il relatore prega quindi il senatore Boano di ritirare l'emendamento che, a suo avviso, complicherebbe notevolmente le procedure; analoga richiesta viene formulata dal ministro Colombo.

Il senatore Boano dichiara invece di insistere sulla sua proposta; dopo dichiarazioni di voto dei senatori Bertoli (contrario) e Bosso (favorevole), l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il presidente Martinelli propone quindi un emendamento tendente a sostituire le parole: « alluvioni dell'autunno del 1968 » con le altre: « alluvioni, smottamenti, frane e ma-

reggiate verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 »; dopo un breve intervento del relatore Trabucchi, che dichiara di astenersi dalla votazione, l'emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il senatore Soliano illustra l'emendamento 1.3; dopo interventi dei senatori Bertola, Noè, Trabucchi e del ministro Colombo (tutti contrari), l'emendamento, posto ai voti, è respinto.

La Commissione esamina quindi gli emendamenti nn. 1.4 e 1.5 presentati rispettivamente dai senatori Buzio ed altri e Soliano ed altri, di identico contenuto per quanto riguarda la possibilità dei Comuni di chiedere l'ammissione alle provvidenze del decreto, eccetto la precisazione « con allegata relazione del Genio civile », contenuta nell'emendamento 1.4. I senatori Buzio e Soliano illustrano i rispettivi emendamenti; il senatore Trabucchi si dichiara favorevole all'emendamento 1.4, mentre i senatori Benedetti, Moranino e Galante Garrone si dichiarano favorevoli all'emendamento 1.5.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Buzio, il ministro Colombo ribadisce la necessità di valutare con la massima ponderazione emendamenti che non sono innocui come sembrano. Oltre al pericolo di allargare eccessivamente il numero dei comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze, esiste — afferma l'oratore — la possibilità giuridica che la risposta affermativa o negativa, ed anche il silenzio, del Governo sulle richieste dei comuni vengano impugnati innanzi al Consiglio di Stato in quanto atti amministrativi: le disposizioni proposte pertanto complicherebbero le procedure e determinerebbero una situazione di incertezza per gli stessi comuni richiedenti.

Il senatore Bertoli fa presente che, pur in mancanza di una specifica norma, qualsiasi comune può chiedere al Governo di compiere accertamenti i quali possono successivamente essere impugnati nelle sedi competenti; il senatore Benedetti prospetta l'opportunità di introdurre nella legge uno strumento che consenta di apportare rimedi ad eventuali ingiustificate omissioni di comuni danneggiati, mentre il senatore Buzio osserva che il termine di 60 giorni, prescritto

dall'emendamento, garantisce un rapido e definitivo esaurimento delle procedure.

Dopo che il relatore Trabucchi ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, il senatore Boano, parlando per dichiarazione di voto, auspica che il Governo predisponga, con responsabile discrezionalità, l'eventuale inserimento di altri comuni fra quelli già ammessi a godere dei benefici.

Il presidente Martinelli mette quindi ai voti l'emendamento 1.4 con un'ulteriore modifica aggiuntiva, proposta dal senatore Banfi, del seguente tenore: « La domanda deve essere corredata dal parere dell'Amministrazione provinciale ».

Con tale modifica l'emendamento 1.4 viene approvato. (S'intende pertanto assorbito l'emendamento 1.5).

L'articolo 1 è, quindi, accolto con gli emendamenti approvati.

Passando all'esame dell'articolo 2, il Presidente avverte che dovrà essere discusso per primo l'emendamento 2.4, sostitutivo di tutto il primo comma.

Il senatore Benedetti, primo firmatario dell'emendamento, illustra i vantaggi che deriverebbero dall'adozione normativa del principio dell'omogeneità delle zone da ricostruire, principio che impedirebbe qualsiasi discontinuità nell'opera di ricostruzione stessa.

Il senatore Deriu dichiara di opporsi all'emendamento, a suo avviso non coerente con il testo del decreto, considerato nella sua globalità; osserva poi che il principio delle zone omogenee può formare oggetto solo di una legge generale programmatica e che talune esperienze del passato, come quella della Regione sarda, suggeriscono una certa prudenza nell'adozione di tale criterio, da cui potrebbe derivare un ritardo nell'applicazione della legge.

Dopo che il senatore Boano ha dichiarato di condividere i rilievi del precedente oratore, anche i senatori Crollanza, Bosso, Noè, Torelli, Banfi, Giraudo e Morlino manifestano il proprio avviso contrario; quest'ultimo oratore auspica, tuttavia, che il principio dell'efficienza dell'Amministrazione nell'opera di ricostruzione non abbia a prevalere indiscriminatamente sul principio,

di per sé valido, di un'omogeneità della ricostruzione medesima e sulla esigenza di un coordinamento dinamico delle iniziative, che dovrebbe, a suo avviso, essere effettuato dal Ministero dei lavori pubblici attraverso il Magistrato del Po.

Il senatore Moranino invece — dichiarandosi favorevole all'emendamento — rileva che le due zone da considerarsi omogenee sono state già individuate dagli organi locali, come il Consiglio della Valle Strona, e sottolinea che sarebbe pertanto opportuno che il decreto le contemplasse esplicitamente.

Il senatore Bertoli giudica che lo spirito informatore dell'emendamento sia stato, in sostanza, condiviso da tutti gli oratori intervenuti nel dibattito; dichiara pertanto di ritirarlo, riservandosi di ripresentarlo, opportunamente modificato, in Assemblea.

Prende quindi brevemente la parola il sottosegretario Lo Giudice, il quale, contestata l'esattezza della motivazione addotta dal senatore Bertoli nel ritirare il suo emendamento, precisa le ragioni per cui il Governo sarebbe stato contrario all'emendamento stesso — ragioni che si sostanziano, tra l'altro, nella procedura macchinosa che esso avrebbe comportato — nonché i motivi che sono a base dell'impostazione data all'articolo 2, sia per quanto concerne il coordinamento auspicato dai senatori dell'opposizione (che deve ritenersi assicurato dai Provveditorati alle opere pubbliche) sia per quel che riguarda la scelta dello strumento del piano di ricostruzione, dati gli ottimi risultati che ha sinora consentito di conseguire.

Anche il sottosegretario Emanuela Savio formula analoghe precisazioni in riferimento alla ristrutturazione programmata dei settori industriale, commerciale ed artigianale, prevista nelle disposizioni contenute nell'articolo 5; a suo avviso, inoltre, l'adozione delle procedure previste nell'emendamento 2.4 comporterebbe ritardi tali da compromettere seriamente ogni intervento in questo campo.

È successivamente approvato, dopo interventi favorevoli del senatore Bosso, del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.9, inteso ad aggiungere il

comune di Massazza tra quelli obbligati ad adottare il piano di ricostruzione.

Sono invece ritirati dai presentatori gli emendamenti 2.5 e 2.8, mentre l'emendamento 2.6 è dichiarato precluso.

L'articolo 2 è, infine, approvato nel testo emendato.

Il relatore illustra quindi il seguente nuovo testo dell'articolo 3, da lui predisposto d'accordo col Governo:

« Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti: ove non sussistano piani urbanistici il piano è valido per dieci anni dalla data della sua approvazione.

Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità della Giunta provinciale amministrativa. La deliberazione si ritiene approvata ove la Giunta provinciale amministrativa non si pronunci entro quindici giorni dal ricevimento.

Il Piano è approvato dal Provveditore alle opere pubbliche sentito il comitato tecnico-amministrativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa deliberazione comunale. Il Provveditore nell'atto di approvazione può, sentito il Comune, apportare modificazioni al Piano.

Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del Comune e del Provveditorato alle opere pubbliche per la durata di quindici giorni, al termine dei quali il Piano è esecutivo.

Il provvedimento di approvazione del Piano è definitivo.

Gli elaborati del Piano sono depositati presso la sede del Comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.

Le aree ricadenti nei piani e necessarie ai fini della ricostruzione sono espropriate dallo Stato per conto del Comune.

L'approvazione del Piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità per tutte le opere in esso previste ».

L'oratore chiarisce che nel formulare lo emendamento sono state tenute soprattutto presenti esigenze di snellimento delle procedure in tema di approvazione dei piani di ricostruzione, anche a seguito di precise assicurazioni fornite in merito dagli organi periferici del Ministero dei lavori pubblici.

Sull'emendamento in questione si apre un ampio dibattito cui partecipano il presidente Martinelli, i senatori Crollanza, Banfi, Cifarelli, Maderchi, Bosso, Torelli, Fabiani, Soliano, Bertoli, Benedetti, Montini, Bermani, Formica e Noè, nonché i sottosegretari Gaspari e Lo Giudice ed il relatore.

La Commissione decide quindi di accantonare il primo comma, mentre il secondo comma è approvato nel seguente nuovo testo: « Esso è adottato dal Comune con procedura d'urgenza e la deliberazione è assoggettata al solo controllo di legittimità dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove quest'ultimo non si pronunci entro trenta giorni dalla ricezione ».

Al terzo comma, approvata la sostituzione delle parole « entro trenta giorni » con le altre « entro sessanta giorni », i senatori Maderchi e Formica propongono di sostituire le parole « sentito il Comune » con le seguenti « su conforme parere del Comune ».

Si dichiarano favorevoli all'emendamento i senatori Bermani, Filippa, Soliano, Morano, Cavalli, Benedetti, Galante Garrone, Bertoli, Fabiani e Buzio; contrari, i senatori Crollanza, Bosso, Torelli, Montini, Cifarelli, Noè, Giraudo, Bertola e Boano; il relatore dichiara che si asterrà dalla votazione.

Il sottosegretario Lo Giudice prende quindi la parola per esprimere l'opposizione del Governo all'emendamento che attribuisce valore vincolante al parere dell'amministrazione comunale sulle modifiche che il provveditorato alle opere pubbliche intende apportare al Piano di ricostruzione: ciò non può essere considerato ammissibile, per la esigenza di assicurare ad un organo tecnicamente competente l'approvazione definitiva del Piano ed anche perchè nell'ipotesi di un conflitto di opinioni, mancherebbe ogni

indicazione sulla istanza che potrebbe risolverlo.

L'emendamento viene, quindi, posto ai voti ed approvato.

È parimenti approvato il successivo comma, con un emendamento del senatore Cifarelli tendente a dare più ampia pubblicità agli atti di approvazione dei piani in questione.

Senza ulteriori modifiche sono infine approvati gli ultimi commi dell'articolo, dopodiché il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,30.

SABATO 4 GENNAIO 1969

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Gaspari, per le finanze Elkan, per il tesoro Picardi, per i lavori pubblici Lo Giudice, per l'agricoltura e le foreste Colleselli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Dopo un breve dibattito in merito al prevedibile andamento dei lavori della Commissione, si riprende l'esame del primo comma dell'articolo 3, accantonato nel corso della precedente seduta, ed il cui testo, predisposto dal relatore, è il seguente: « Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti: ove non sussistano piani urbanistici, il piano è valido per dieci anni dalla data di approvazione ».

Il senatore Bosso esprime taluni dubbi di natura costituzionale in merito alla formulazione proposta. Il sottosegretario Lo Giudice nega che possano sussistere preoccupazioni in tal senso ed esprime l'avviso favorevole del Governo al testo suddetto.

Il primo comma e l'articolo 3 nel suo complesso sono quindi approvati.

La Commissione passa successivamente ad esaminare l'articolo 4.

Il Presidente avverte che, ai fini del coordinamento con l'articolo 3, si impongono talune modifiche al testo in esame; avverte, inoltre, che al predetto articolo sono stati proposti due emendamenti aggiuntivi: lo emendamento 4.1 dei senatori Cifarelli e Zugno e l'emendamento 4.2 dei senatori Benedetti, Filippa e Moranino.

Il sottosegretario Lo Giudice sottolinea la necessità di un emendamento aggiuntivo al secondo comma, tendente a stabilire che, quando il piano di ricostruzione è compilato dal provveditore alle opere pubbliche, il comune deve procedere alla adozione di esso.

Il senatore Bertoli esprime avviso favorevole su tale proposta, mentre il relatore Trabucchi manifesta talune perplessità.

La Commissione decide pertanto di soprassedere all'ulteriore esame dell'emendamento in questione, per consentire al rappresentante del Governo ed al relatore di predisporre una più precisa formulazione.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'emendamento 4.2 presentato dai senatori Benedetti, Filippa e Moranino, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « La spesa per la redazione dei piani di ricostruzione è a totale carico dello Stato ».

Su tale emendamento si apre un ampio dibattito.

I senatori Benedetti e Moranino illustrano l'emendamento proposto. Il Presidente esprime preoccupazioni in merito alla copertura finanziaria degli oneri che l'emendamento comporterebbe; il senatore Torelli si chiede se non sia opportuno, per ragioni di sistematica, discutere l'emendamento in sede di articolo 5-bis; il relatore Trabucchi si sofferma sul prevedibile am-

montare della spesa (che valuta sui 150 milioni di lire circa) ed esprime l'avviso che l'emendamento vada comunque limitato ai comuni elencati nell'articolo 2.

Il sottosegretario Lo Giudice esprime ampie riserve sull'emendamento, affermando che, se si ammettesse tale principio, tutti i comuni — anche quelli forniti di mezzi finanziari — chiederebbero il previsto beneficio; inoltre, egli teme che una norma del genere potrebbe indurre i comuni, che già si sono rivolti al provveditorato alle opere pubbliche, a cercare di valersi di tale nuovo beneficio. Il rappresentante del Governo conclude affermando che, anche per motivi pratici, ritiene non opportuno l'accoglimento dell'emendamento, che finirebbe per danneggiare i comuni medesimi.

Il senatore Buzio esprime l'avviso che, come i provveditorati alle opere pubbliche possono valersi di professionisti corrispondendo loro le tariffe professionali, analogo trattamento dovrebbe essere riservato anche ai comuni, i quali in massima parte, peraltro sono in condizioni di bilancio tali da non poter pagare i professionisti cui è affidata la compilazione dei piani di ricostruzione.

In favore dell'emendamento si esprimono anche il senatore Filippa, che nega sussistere una questione di copertura finanziaria, ed il senatore Bertoli, il quale sottolinea che lo spirito della norma in esame è in senso autonomistico, poichè agevolerebbe i comuni nel provvedere alla compilazione dei piani di ricostruzione, tranne il caso in cui siano costretti a rivolgersi ai provveditorati, ed afferma di ritenere non sussistente un problema di copertura finanziaria.

Il Presidente esprime invece l'avviso che con l'emendamento si introdurrebbe un principio di spesa nuova, per cui sorgerebbe il problema della copertura. Il senatore Cifarelli sostiene che la questione non è tanto di portata finanziaria, quanto di sistematica legislativa. Il senatore Boano richiama l'esigenza che, in ogni caso, si circoscriva il proposto beneficio ai comuni elencati nell'articolo 2 del decreto.

Intervengono ancora i senatori Maderchi, Montini e Benedetti — il quale ultimo replica al senatore Cifarelli, sottolineando come manchi in realtà una legislazione organica in materia nel nostro Paese — e Crolalanza, il quale concorda con il senatore Cifarelli, affermando trattarsi in sostanza di una questione di principio, per cui sarebbe pericoloso accogliere l'emendamento.

Dopo brevi interventi dei senatori Bermani e Buzio, il relatore si dichiara favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 4.

Il sottosegretario Picardi, dopo avere espresso preoccupazione per il moltiplicarsi di emendamenti che tendono ad aggravare l'onere finanziario dello Stato, afferma che il criterio adottato dal Governo è il più razionale, poichè rispetta anche il principio di autonomia degli enti locali e si inserisce organicamente nella nostra legislazione. Per tali ragioni si dichiara contrario all'emendamento dei senatori Benedetti ed altri.

Dopo che il presidente Martinelli ha fornito taluni schiarimenti sul capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativo ai compensi a professionisti privati, il senatore Buzio chiede ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo, in attesa di raccogliere, nelle zone interessate, adeguate informazioni circa il rapporto tra amministrazioni comunali e professionisti privati.

Il senatore Boano si associa alla richiesta del senatore Buzio. A nome anche degli altri presentatori, il senatore Bertoli ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo durante la discussione in Assemblea.

Dopo brevi interventi del senatore Montini e del presidente Martinelli, il senatore Cifarelli chiede taluni schiarimenti circa le norme, contenute nell'articolo 4, che prevedono la maggiorazione del 25 per cento delle tariffe per i liberi professionisti, fissate dal decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331; a suo avviso, tali disposizioni sollevano una questione di principio, creando la possibilità di una sperequazione con analoghe situazioni previste dalla legislazione vigente. Seguono interventi del presidente

Martinelli, dei sottosegretari Lo Giudice e Picardi e dei senatori Bertoli, Fabiani e Noè. Resta inteso che nel pomeriggio il sottosegretario Lo Giudice fornirà i necessari chiarimenti sulle questioni sollevate circa l'articolo 4.

La Commissione passa quindi a esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore Bosso illustra l'emendamento 5.1, dichiarandosi tuttavia disposto a ritirarlo ove la Commissione si orientasse in favore del testo governativo, integrato dagli emendamenti presentati a questo dal relatore. Il presidente Martinelli invita il senatore Bosso a ritirare l'emendamento (sostitutivo dell'intero articolo), con la riserva di ripresentare singole proposte di modificazione all'articolo 5. Il senatore Bosso accoglie l'invito del Presidente.

Il sottosegretario Emanuela Savio illustra quindi l'emendamento 5.3, tendente a sostituire le parole: « gli stabilimenti industriali o artigianali » con le altre: « gli impianti e le attrezzature delle imprese indicate nell'articolo 22 », sottolineando l'opportunità di inserire nel testo una espressione più comprensiva. Il senatore Bosso dichiara di ritirare l'emendamento 5.2, di analogo contenuto.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno evitare il richiamo a un articolo successivo e trasferire invece nell'articolo 5 l'elencazione contenuta nell'articolo 22.

Dopo interventi del presidente Martinelli, del sottosegretario Emanuela Savio e del senatore Bertoli, la Commissione approva l'emendamento 5.3, presentato dal Governo. Resta inteso che il problema sollevato dal relatore sarà risolto in sede di coordinamento.

Il senatore Trabucchi dichiara quindi di ritirare l'emendamento 5.9 e, dopo un breve intervento del sottosegretario Picardi, l'emendamento 5.10.

La Commissione esamina poi l'emendamento 5.4 presentato dai senatori Benedetti ed altri, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e vengano conservati i livelli di occupazione esistenti alla data del 31 ottobre 1968 ». Il relatore

si dichiara contrario all'emendamento in questione, sottolineando la difficoltà di un rigido richiamo al livello di occupazione, che è per sua natura variabile nel tempo.

Il senatore Bosso si dichiara contrario, poichè, a suo avviso, non è possibile stabilire per legge la conservazione di un determinato livello di occupazione. Aggiunge peraltro di essere a conoscenza del fatto che il problema è stato discusso in sede locale fra le organizzazioni industriali e quelle sindacali e che è stato preso un impegno reciproco, sul piano morale, che — in caso di future difficoltà — il problema sarà affrontato con piena comprensione e con la migliore volontà di raggiungere un accordo compatibile con la situazione del momento.

Il senatore Moranino afferma invece la necessità di codificare il principio del mantenimento dei precedenti livelli di occupazione, senza di che il processo di ricostruzione e di ristrutturazione industriale rischia di avere conseguenze estremamente dannose per le categorie operaie.

Il sottosegretario Emanuela Savio precisa quindi che la preoccupazione di mantenere i livelli di occupazione è già presente in tutte le norme del decreto-legge riguardanti il settore industriale ed è vivamente avvertita dal Governo; tuttavia il concetto non può essere fissato rigidamente nel testo legislativo. La rappresentante del Governo si dichiara pertanto contraria all'emendamento, pur condividendo il fine ispiratore della modificazione suggerita.

Il senatore Cifarelli dichiara di condividere l'opinione del Governo. Il senatore Baffi, contrario all'emendamento, si riserva di presentare in Assemblea un ordine del giorno per impegnare il Governo a che il complesso dei provvedimenti riguardanti il settore industriale tenda al mantenimento dei preesistenti livelli di occupazione.

Dopo un breve intervento del senatore Filippa, il senatore Bertoli dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di presentare successivamente, sullo stesso argomento, altre proposte di modificazioni su cui possa essere raggiunta la maggioranza dei consensi.

Il presidente Martinelli dichiara quindi preclusi gli emendamenti 5.11 e 5.5.

Il senatore Benedetti illustra l'emendamento 5.6, tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo le parole: « di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » le altre: « sentite le amministrazioni dei Comuni interessati, i sindacati e i rappresentanti delle categorie interessate ». Il senatore Trabucchi chiede di conoscere sull'argomento il parere del Governo. Il senatore Formica propone, in sostituzione della modificazione suggerita dai senatori Benedetti ed altri, un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » le altre: « sentito il comitato regionale della programmazione economica ».

Il sottosegretario Emanuela Savio, dopo aver sottolineato la delicatezza dell'argomento toccato dall'emendamento 5.6, esprime avviso contrario alla modificazione proposta, non perchè il Governo non voglia tener conto delle opinioni degli enti locali e delle categorie interessate, ma per evitare che la difficoltà di conciliare i punti di vista diversi e molto spesso contrastanti di tali organi determini dannosi ritardi, o addirittura renda impossibile giungere ad una decisione.

Il senatore Cifarelli dichiara di concordare con la modifica dell'emendamento, proposta dal senatore Formica.

Il senatore Benedetti concorda sull'opportunità che gli organi ministeriali sentano anche il parere del comitato regionale per la programmazione economica, oltre quello dei comuni interessati.

Il sottosegretario Emanuela Savio dichiara di poter accogliere la proposta di sentire il parere del comitato regionale per la programmazione economica, ma ribadisce avviso contrario per il parere dei sindacati e dei rappresentanti delle categorie interessate.

Il senatore Bertoli osserva che è più opportuno sentire il parere dei comuni che non quello del comitato regionale per la programmazione economica, il quale si occupa di più ampi problemi; il senatore Cifarelli

insiste invece sull'opportunità che sia sentito il parere di tale comitato, soprattutto se vengono esclusi dalla consultazione i sindacati e le rappresentanze di categoria.

Il senatore Formica fa presente a sua volta la funzione di mediazione propria del comitato regionale per la programmazione economica, il cui parere sarebbe — a suo avviso — tanto più necessario in quanto riguarderebbe materie di competenza delle istituende regioni.

Dopo interventi del senatore Bertoli (il quale insiste sulla necessità di sentire il parere dei comuni interessati, in quanto essi hanno il compito di formulare i piani di ricostruzione) e del senatore Boano (il quale manifesta avviso contrario alla consultazione delle rappresentanze sindacali e di categoria) il senatore Bossò propone di votare per parti separate l'emendamento 5.6.

A sua volta il senatore Formica propone di stabilire un termine entro cui gli organi interpellati dovranno pronunciarsi. La Commissione vota infine, per parti separate, l'emendamento 5.6, approvando il testo seguente: « sentite le amministrazioni dei Comuni interessati ed il Comitato regionale per la programmazione economica, che dovranno pronunciarsi entro 30 giorni ».

Il senatore Cifarelli dichiara di astenersi dalla votazione sulle parole: « sentite le amministrazioni dei Comuni interessati ».

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 5.7, dopo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno manifestato il proprio avviso contrario, ed approva un emendamento inteso ad inserire la consultazione obbligatoria dei comuni interessati e del comitato regionale della programmazione economica anche per il trasferimento di stabilimenti danneggiati. Successivamente, dopo un dibattito al quale partecipano i senatori Trabucchi, Giraudo, Bertoli e Noè, si approva l'emendamento 5.8 (con una modifica proposta dal senatore Cifarelli) inteso a sostituire le parole « comuni contigui alla valle stessa » con le altre: « comuni confinanti con i comuni della valle stessa ».

La Commissione concorda con la proposta del relatore di sospendere l'esame degli emendamenti da 5.01/1 a 5.0.1, per consentire una consultazione su di essi tra il Governo ed il relatore stesso.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore Trabucchi esprime il suo avviso contrario all'emendamento 6.1., proposto dai senatori Benedetti ed altri.

Dopo interventi dei senatori Benedetti, Bosso, Giraudo e del sottosegretario Lo Giudice (che esprime l'avviso contrario del Governo), l'emendamento è ritirato.

Parimenti, viene ritirato dal senatore Buzio l'emendamento 6.4.

Il senatore Bosso illustra l'emendamento 6.2, che tende a prescrivere all'ufficio del genio civile un termine per la concessione del nulla osta previsto nell'articolo 6.

Si dichiarano favorevoli il relatore ed il sottosegretario Lo Giudice; quest'ultimo propone, tra l'altro, di elevare il termine in oggetto da 30 a 60 giorni e di coordinare l'emendamento in questione col successivo 6.3, presentato dal Governo.

I senatori Benedetti e Bertoli, traendo spunto dal dibattito sugli emendamenti predetti, esprimono dubbi sull'opportunità della disposizione contenuta nell'articolo 6.

Dopo interventi dei senatori Cifarelli e Boano, del relatore e del sottosegretario Lo Giudice, il quale precisa che l'articolo in esame tende a tutelare il pubblico interesse, su proposta del senatore Montini la discussione su questo punto viene rinviata, per dar modo al Governo di riesaminare il problema alla luce delle osservazioni che sono state formulate.

Il Presidente sospende quindi la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 13,45 e viene ripresa alle ore 17,10.

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 4, accantonato nella seduta antimeridiana. Il sottosegretario Lo Giudice dichiara di mantenere l'emendamento, tendente a precisare che il comune adotti il piano compilato in sua vece dal provveditore alle

opere pubbliche, aggiungendo nel secondo comma, dopo le parole: « trasmesso al comune, il quale » le altre: « lo adotta e »; chiarisce inoltre le ragioni per le quali le perplessità da taluni manifestate sulla summenzionata dizione non appaiono fondate. Dopo un breve intervento del senatore Bertoli, l'emendamento è posto ai voti e approvato.

Il sottosegretario Lo Giudice chiarisce poi, in relazione ad un quesito posto dal senatore Cifarelli, la ragione per la quale nell'articolo è prevista la maggiorazione del 25 per cento delle tariffe per i liberi professionisti, stabilite dal decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331: le tariffe previste da detto decreto si dimostrarono subito troppo esigue e pertanto è stato ritenuto opportuno maggiorarle, al fine di consentire ai comuni di rivolgersi con successo a valenti professionisti.

La Commissione approva quindi, dopo interventi del presidente Martinelli, del sottosegretario Lo Giudice e del relatore, un emendamento, proposto dai senatori Cifarelli e Zugno, tendente a sostituire l'ultima parte del secondo comma con la seguente: « Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione a decorrere dalla data iniziale d'affissione della deliberazione. Dell'affissione è data notizia nei modi previsti dall'articolo 3, terzo comma ».

L'articolo 4 viene quindi accolto nel suo complesso, con le modificazioni approvate.

Il relatore passa successivamente ad illustrare le linee generali di una nuova formulazione dell'articolo 5-bis (originariamente presentato dal Governo), che include gli emendamenti aggiuntivi suggeriti dallo stesso relatore. Dopo un breve intervento del senatore Bertoli, il presidente Martinelli decide di rinviare la discussione di tale nuovo articolo, in attesa che il testo venga stampato e distribuito ai componenti della Commissione.

Si riprende successivamente l'esame dell'articolo 6. Il sottosegretario Lo Giudice fornisce taluni schiarimenti richiesti dal senatore Bertoli, osservando, tra l'altro, che in

tutti i casi di ricostruzione e di trasferimento di fabbricati saranno applicate le norme previste. Il senatore Bertoli afferma invece che l'articolo 6 annulla, in pratica, tutto il contenuto dei piani di ricostruzione approvati dai comuni e sanzionati dagli organi centrali: esso è pertanto, a suo avviso, superfluo e pericoloso. Alle argomentazioni del senatore Bertoli rispondono i senatori Cifarelli e Noè, sottolineando l'opportunità di mantenere le norme in questione. Il senatore Maderchi illustra le anomalie che, a suo avviso, deriverebbero dall'approvazione delle norme stesse. Il sottosegretario Lo Giudice, richiamandosi anche alle disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, fornisce ulteriori schiarimenti circa il contenuto dei piani di ricostruzione, sottolineando, in particolare, che essi indicheranno solo le linee di massima dei progetti; conclude ribadendo l'utilità della norma stabilita dall'articolo 6.

Su proposta del Governo, la Commissione accoglie quindi un emendamento tendente a sostituire le parole: « I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta » con le altre: « Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione occorre il nulla osta ». Viene anche accolto un emendamento presentato dai senatori Bosso e Massobrio tendente a sostituire le parole da: « in base all'esame » fino alla fine dell'articolo, con le altre: « il quale, in base all'esame dei relativi progetti, potrà, entro 60 giorni dalla loro presentazione, vietare che si dia corso ai progetti stessi per ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano la attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti ».

Il Presidente apre quindi la discussione sulla nuova formulazione dell'articolo 5-bis, che è del seguente tenore: « Quando la ricostruzione dell'immobile debba avvenire, come è previsto dall'articolo precedente, in sede diversa, l'area su cui insisteva l'edificio da trasferire viene attribuita gratuita-

mente al patrimonio comunale con decreto del Prefetto, previa demolizione, a cura e spese dello Stato, dell'edificio preesistente.

« Le aree destinate all'insediamento degli edifici da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove eventuali esigenze di superficie derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal Provveditore regionale alle opere pubbliche. Essi sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di iniziare i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni. Qualora entro detto termine la costruzione non sia iniziata sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione con detrazione del valore delle aree sulle quali insisteva l'edificio da trasferire acquisite dal comune.

« Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente è assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo il credito di cui all'articolo 2770 del Codice civile. Alla riscossione si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte dirette.

« Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano già di proprietà dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o gratuito posti in essere per la realizzazione di quanto previsto nel presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle donazioni.

« I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al secondo comma, a domanda di qualunque interessato. La relativa annotazione si effet-

tua in base a presentazione di certificato del Provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno è stato assegnato per la ricostruzione, in sostituzione di quello su cui insisteva l'immobile sinistrato.

« Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle disposizioni del presente decreto non si applicano le norme di cui all'articolo 17 del Codice civile.

« Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per la nuova installazione degli edifici e degli stabilimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese dello Stato ».

Il Presidente solleva quindi taluni quesiti relativi al problema della copertura delle nuove spese previste, all'acquisizione di aree a titolo gratuito ed alla eventualità di aumenti di valore delle aree stesse.

Il sottosegretario Lo Giudice, rispondendo al primo quesito del presidente Martinelli, ricorda che il Governo ha già presentato un emendamento all'articolo 16 (numero 16.3), con il quale si fa fronte anche alle spese derivanti dalle norme recate dall'articolo 5-bis. Il senatore Bertoli lamenta la esiguità degli stanziamenti cui si è riferito il rappresentante del Governo. Il senatore Crollanza afferma che, a suo avviso, la norma prevista dal secondo comma del nuovo testo dell'articolo 5-bis non offre sufficienti garanzie, in quanto per l'interruzione del termine basta l'inizio della costruzione, la quale poi può essere subito sospesa. Occorre, pertanto, una formula che consenta più concretamente di raggiungere lo scopo previsto.

Dopo un breve intervento del senatore Benedetti, il senatore Cifarelli manifesta numerosi dubbi sul testo dell'articolo 5-bis, dichiarando, tra l'altro, di concordare con le osservazioni fatte dal senatore Crollanza circa il termine previsto dal secondo comma. Anche il senatore Montini afferma di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Crollanza.

Il senatore Formica, con riferimento al secondo comma, sottolinea l'opportunità di evitare speculazioni, stabilendo la retrocessione dell'area allo Stato nel caso che la co-

struzione non sia stata iniziata nel termine previsto.

Replica, quindi, il relatore.

L'oratore, premesso che con le disposizioni in esame si mira a favorire l'opera di ricostruzione, accoglie la proposta del senatore Cifarelli intesa a precisare, al primo comma, che l'area su cui insisteva l'edificio da trasferire sia attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune; precisate poi le ragioni che lo hanno indotto a stabilire in tre anni il termine concesso agli assegnatari per l'inizio dei lavori di costruzione dei nuovi fabbricati, il senatore Trabucchi esprime avviso contrario alla proposta del senatore Formica e conclude invitando la Commissione a non comminare sanzioni eccessive a soggetti già gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi.

Dopo un breve intervento del senatore Bosso, è approvato il primo comma con le modifiche suggerite dal senatore Cifarelli ed accolte dal relatore.

Sul secondo comma si apre un ampio dibattito — cui prendono parte i senatori Cifarelli, Crollanza, Bertoli, Bermani, Bosso, Maderchi, Formica, Fabiani e Deriu, i sottosegretari Lo Giudice, Picardi ed Emanuela Savio, il relatore ed il Presidente — incentrato soprattutto sulla opportunità di stabilire un termine comminatorio anche per il completamento del fabbricato nonchè di prevedere la retrocessione, in caso di inadempienza dell'interessato, dell'area assegnatagli.

A conclusione del dibattito, è approvato il seguente nuovo testo del comma in questione: « Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove eventuali esigenze di superficie derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal Provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a compimento la costruzione del nuovo fabbricato entro tre anni dalla data della eventuale messa

a disposizione dell'area: qualora entro detto termine la costruzione non sia realizzata sono ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di urbanizzazione, oltre agli interessi legali, con detrazione del valore dell'area sulla quale insisteva l'edificio da trasferire ».

Senza discussione, sono quindi approvati i restanti commi e l'articolo 5-bis nel suo complesso.

La Commissione esamina, successivamente, gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Il senatore Benedetti, primo firmatario dell'emendamento 6.0.1, dichiara di ritirarlo. Quanto al secondo emendamento, sempre a firma del senatore Benedetti ed altri, i presentatori propongono una diversa formulazione, del seguente tenore: « Per le Valli del torrente Strona (Vercelli) e del torrente Belbo (Alessandria, Asti, Cuneo) deve essere elaborato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un piano per la sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria ai fini di creare le condizioni di sicurezza idrogeologica.

« L'elaborazione del piano di sistemazione idrogeologica è affidata, qualora ne faccia richiesta, all'Amministrazione della provincia o alle Amministrazioni delle provincie congiuntamente interessate a norma dell'articolo 53 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni apportate dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 ».

Il senatore Bosso afferma di ritenere assurda la prima parte dell'emendamento, in riferimento al termine di 60 giorni ivi contenuto, e di non condividere neppure la seconda parte.

Avviso contrario all'emendamento esprime anche il senatore Torelli — soprattutto sul primo comma — e il senatore Crolanza, in particolare perchè il problema idraulico può abbracciare non solo più provincie, ma anche più regioni, per cui occorrerebbe parlare di bacini idrografici e non già solo di alcune valli.

Il senatore Benedetti precisa i motivi che lo hanno indotto assieme agli altri firma-

tari, a presentare l'emendamento in questione: stabilire, limitatamente ad alcune valli, un immediato piano di sistemazione del suolo. Il senatore Buzio dichiara che l'esigenza prospettata nell'emendamento è stata oggetto di attento esame da parte del Gruppo socialista, che ha ritenuto peraltro più opportuna la presentazione, su tale argomento, di un apposito ordine del giorno.

Il senatore Noè esprime l'avviso che potrebbe anche stabilirsi per queste valli un immediato piano di sistemazione del suolo, però sempre sulla base di una visione organica del problema.

Il senatore Montini esprime perplessità sul preannunciato ordine del giorno, affermando che il problema della sistemazione del suolo investe indubbiamente più ampie zone del territorio nazionale.

A questo punto, il senatore Benedetti dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di richiamare nuovamente l'attenzione sul problema in esso contenuto al termine del dibattito sul disegno di legge.

La Commissione passa successivamente ad esaminare l'articolo 7, del quale è stata predisposta dal relatore una nuova formulazione.

Dopo brevi interventi del relatore Trabucchi, che illustra il nuovo testo proposto, del senatore Bertoli e del sottosegretario Lo Giudice, che dichiarano di concordare su tale formulazione, l'articolo 7 è approvato nel testo anzidetto. Gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 sono preclusi dall'avvenuta votazione. L'emendamento 7.0.1 risulta, a sua volta, assorbito dall'articolo testè votato.

Viene, quindi, esaminato l'articolo 8, il quale — dopo l'avviso favorevole espresso dal relatore Trabucchi e dal sottosegretario Lo Giudice — è approvato con un emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Bosso.

Si inizia, quindi, la discussione dell'articolo 9: dopo breve dibattito, l'emendamento sostitutivo 9.1, presentato dai senatori Benedetti ed altri, viene ritirato, secondo il suggerimento del relatore, e l'articolo è ap-

provato con un emendamento formale proposto dal relatore stesso.

Si apre poi un'ampia discussione sull'articolo 10; il sottosegretario Lo Giudice dichiara di non insistere sull'emendamento 10.1, presentato dal Governo, tendente a sostituire la parola « vengono » con le altre « possono essere », al fine di fugare il dubbio, manifestato dal senatore Fabiani, che l'emendamento abbia lo scopo di svuotare la norma di ogni significato.

Successivamente, il senatore Crollalanza rileva che la soluzione data con l'articolo in esame al problema del pronto intervento appare del tutto inadeguata: a suo giudizio è indispensabile provvedere ad affrontare il problema medesimo in maniera organica e coordinata; intanto, è necessario che la Commissione approvi un ordine del giorno per invitare il Governo ad adeguare i mezzi al fine che si vuole conseguire.

Anche il senatore Cifarelli ritiene indispensabile che il problema sia risolto sollecitamente, con mezzi adeguati e con norme speciali, che non dovranno più essere inserite in provvedimenti riguardanti altre materie.

Approvato il primo comma, il senatore Soliano illustra l'emendamento aggiuntivo 10.2, tendente a prevedere la dotazione di mezzi materiali per il pronto intervento ai comuni rivieraschi del Po, e di altri grandi fiumi sottoposti, per la loro particolare ubicazione, ai pericoli delle alluvioni.

Il relatore giudica inutile emanare nuove norme su una materia già convenientemente regolata dalla legislazione vigente. Il senatore Montini si dichiara anch'egli contrario all'emendamento aggiuntivo, che gli appare fuori luogo nel contesto del decreto.

Il senatore Filippa, invece, considera esigenza primaria dare agli enti locali la possibilità di intervenire prontamente in caso di pubblica calamità.

Infine, dopo che il senatore Noè ha sottolineato gli inconvenienti derivanti dalla mancata concentrazione dei mezzi di intervento e dopo che il senatore Cifarelli si è detto contrario, la Commissione, anche in adesione al parere espresso dal sottosegre-

tario Lo Giudice, respinge l'emendamento 10.2.

Sul secondo comma dell'articolo prende la parola il senatore Bertoli, il quale chiede al sottosegretario Lo Giudice di chiarire i motivi che lo hanno indotto a ritirare l'emendamento presentato dal Governo al primo comma: propone, comunque, di modificare il secondo comma nel senso di elevare la somma stanziata fino al limite di 10 miliardi.

Il senatore Fabiani si associa alla proposta, mentre il senatore Giraudo rileva che tutto l'articolo 10 appare fuori luogo nel contesto delle norme in discussione, perchè concerne materia che troverebbe più idonea collocazione in un disegno di legge *ad hoc*.

All'emendamento proposto dal senatore Bertoli si dichiara contrario il senatore Torrelli, che considera l'articolo 10 come l'indispensabile inizio di un discorso da completarsi più opportunamente in altra sede.

Il senatore Crollalanza propone che le somme stanziate non siano distribuite indiscriminatamente a tutti i provveditori, ma siano erogate prevalentemente a quelli nelle cui zone si sono verificati gli inconvenienti maggiori.

Il senatore Formica, posto in risalto l'atto di buona volontà compiuto dal Governo, raccomanda che lo stanziamento previsto nell'articolo venga rinnovato nei prossimi bilanci, senza soluzioni di continuità.

Anche per il relatore, non è opportuno chiedere integrazioni di stanziamento: appare invece logico concentrare gli interventi nelle zone maggiormente sinistrate.

Interviene quindi nel dibattito il sottosegretario Lo Giudice, che replica al senatore Bertoli precisando che la norma in esame appare un'importante conquista, in quanto con essa viene affermato un principio di estrema rilevanza. La somma attualmente stanziata potrà anche rivelarsi non adeguata, ma rappresenta comunque un incoraggiante avvio a soluzione del problema di dotare il Paese di un congruo numero di magazzini per il pronto intervento.

Si associa il sottosegretario Picardi, che sottolinea l'esigenza di usare la massima prudenza nel ricorrere al mercato finanziario con prestiti obbligazionari.

Successivamente, posto ai voti, l'emendamento presentato dal senatore Bertoli non è accolto; il secondo comma dell'articolo viene approvato all'unanimità.

Si passa, quindi, alla discussione dell'articolo 11.

Dopo che il senatore Buzio ha ritirato l'emendamento 11.3, sostitutivo dell'intero articolo, da lui presentato insieme al senatore Banfi, la Commissione, senza dibattito, approva l'articolo.

Altresì senza dibattito, aderendo alla proposta del senatore Bosso, la Commissione approva un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 1966 n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito da quello di 180 giorni ».

Interviene poi nel dibattito il senatore Buzio, proponendo di aggiungere all'articolo un altro comma, con il quale si precisi il termine entro cui le segnalazioni dei danni subiti dovranno pervenire ai competenti uffici del Genio civile.

Il relatore e i senatori Formica e Crollanza si associano alla richiesta del senatore Buzio, rappresentando l'opportunità che il termine sia convenientemente ampio: dal canto suo, il presidente Martinelli propone, in analogia con la norma precedentemente approvata, che il termine sia di 180 giorni.

Dopo brevi interventi dei senatori Buzio, Cifarelli e Trabucchi, il sottosegretario Lo Giudice dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Il senatore Bertoli, a nome del Gruppo comunista, dichiara di astenersi dalla votazione dell'emendamento 11.2, che viene successivamente approvato nel seguente testo: « Le segnalazioni dei danni subiti dovranno pervenire ai competenti uffici del Genio civile da parte degli Enti interessati entro il 30 giugno 1969 ».

Il relatore illustra quindi una nuova formulazione dell'emendamento 11.4, da lui stesso presentato. Dopo un breve intervento

del senatore Bertoli, il sottosegretario Lo Giudice, richiamandosi alla disposizione contenuta nell'articolo 10 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, afferma che il nuovo meccanismo dei contributi previsto dall'emendamento Trabucchi contrasterebbe con la struttura della vigente legislazione, che ha dato buona prova: si dichiara pertanto contrario all'emendamento 11.4.

Seguono brevi interventi del presidente Martinelli (il quale sottolinea, in particolare, che si tratta soprattutto di agevolare il finanziamento delle opere), del senatore Benedetti e del senatore Bertoli. Quest'ultimo invita il relatore a predisporre una nuova formulazione del suo emendamento, sulla base dei rilievi del rappresentante del Governo e del Presidente. Il relatore accoglie il suggerimento del senatore Bertoli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,30.

DOMENICA 5 GENNAIO 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Gaspari, per il tesoro Picardi, per i lavori pubblici Lo Giudice, per l'agricoltura e le foreste Colleselli e per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito dell'esame e rinvio).

In via preliminare, il relatore Trabucchi avverte che, in sede di coordinamento, dopo l'approvazione dell'articolo 5-bis dovrà es-

sere soppresso il penultimo comma dello articolo 3, divenuto superfluo.

Propone poi una norma, da inserirsi (sempre in sede di coordinamento) nello stesso articolo 5-bis, per l'esenzione dall'imposta sulle donazioni delle assegnazioni a titolo gratuito.

Dopo un breve intervento del senatore Bertoli in ordine alle modalità del coordinamento finale (si conviene al riguardo che esso sarà curato dal relatore, che ne darà conto nella relazione), la norma viene approvata, e la Commissione riprende l'esame dell'emendamento 11.4 del senatore Trabucchi, nel nuovo testo predisposto dal proponente, secondo le intese raggiunte nella seduta di ieri.

Esso stabilisce che il ripristino delle opere potrà essere effettuato in sede più adatta o con strutture o dimensioni diverse dalle preesistenti, al fine di far corrispondere le opere ad esigenze idrogeologiche, idrauliche o urbanistiche, della tecnica moderna o della programmazione economica, ove la maggiore spesa non superi il 25 per cento del costo del ripristino.

Segue un'ampia discussione, alla quale prendono parte i senatori Bertoli, Cifarelli, Torelli, Crollalanza, il presidente Martinelli ed il relatore Trabucchi: essa ha per oggetto l'opportunità della limitazione contenuta nell'ultima frase, con la quale verrebbe escluso l'intervento diretto dello Stato nell'ipotesi che la nuova sistemazione delle opere distrutte o danneggiate superi il 25 per cento del costo del ripristino.

Infine il sottosegretario Lo Giudice consente con un emendamento del senatore Cifarelli con cui la condizione suddetta viene soppressa, e la Commissione approva l'emendamento nel testo modificato e l'articolo 11 nel suo complesso.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il senatore Maderchi illustra l'emendamento 12.1, sostitutivo dell'intero testo, da lui presentato assieme ad altri senatori, diretto ad aumentare le misure delle contribuzioni per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati di proprietà privata.

Si dichiarano contrari all'emendamento i senatori Torelli e Crollalanza; essi sottolineano l'opportunità che sia rispettato il principio dell'eguale trattamento rispetto ai danneggiati dalle calamità naturali cui si è provveduto negli anni precedenti.

Il senatore Fabiani invece è favorevole, considerando l'esigenza, riconosciuta anche dal Governo, di perfezionare, secondo i dettami dell'esperienza, questi tipi di interventi.

Il relatore Trabucchi esprime avviso contrario, associandosi ai precedenti oratori. Annuncia inoltre di ritirare l'emendamento 12.3, da lui stesso presentato.

Tale emendamento è peraltro fatto proprio, con alcune modifiche, dal senatore Maderchi.

Segue quindi un dibattito sul secondo comma dell'articolo, avente per oggetto i contributi da concedere per fabbricati ad uso di abitazione, da ricostruire o da riparare, iscritti nel catasto rurale.

Il senatore Buzio chiede precisazioni sui gravi ritardi nella liquidazione (alla quale dovrebbero provvedere gli Ispettorati agrari) degli analoghi contributi per le alluvioni del 1966.

Il sottosegretario Lo Giudice chiarisce che con la disposizione in esame si intende appunto perfezionare il sistema adottato in passato, attribuendo al Genio civile ogni competenza in materia di fabbricati ad uso di abitazione.

Viene quindi esaminata la situazione dei fabbricati non ancora iscritti nel catasto rurale.

Il senatore Crollalanza propone che i contributi siano assegnati per i fabbricati del tipo considerato anche se non ancora iscritti nel catasto rurale. Dopo altri interventi dei senatori Montini, Soliano, Boano, Buzio, Benedetti, Bertoli e Cifarelli, il sottosegretario Lo Giudice fa presente che, per l'applicazione del beneficio, occorrono dati catastali sicuri aventi riguardo alle caratteristiche dei fabbricati, giacchè i contributi — a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 — variano al variare di queste.

Indi il senatore Galante Garrone, tenendo presente il rilievo del Sottosegre-

tario per i lavori pubblici (al quale si è associato altresì il sottosegretario Colleselli), propone un emendamento volto a precisare che detti contributi saranno concessi non solo per i fabbricati iscritti, ma anche per quelli che abbiano titolo all'iscrizione nel catasto rurale; il senatore Morlino, dal canto suo, propone una dizione in cui si stabilisce invece che i contributi sono concessi per tutte le abitazioni rurali, anche se non iscritte nel catasto.

Dopo che il relatore Trabucchi ha dichiarato di preferire l'emendamento del senatore Galante Garrone, si passa alla votazione.

Viene anzitutto respinto l'emendamento 12.1, dopo alcune dichiarazioni del relatore, dei sottosegretari Lo Giudice e Picardi e del senatore proponente.

Indi (non insistendo lo stesso senatore Maderchi sul secondo emendamento da lui presentato) viene accolto senza modificazioni il primo comma dell'articolo 12 del decreto-legge, con la precisazione del Sottosegretario per i lavori pubblici (sollecitato assieme al senatore Massobrio, avente per oggetto i fabbricati industriali costretti a trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto in esame.

Il senatore Bosso illustra quindi brevemente l'emendamento 12.2, da lui presentato assieme con il senatore Massobrio, avente per oggetto i fabbricati industriali costretti a trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto in esame.

Dopo un rilievo, di indole procedurale, del senatore Maderchi, nel merito esprimono avviso contrario i senatori Deriu, Cifarelli, Bertoli ed il relatore Trabucchi.

Il senatore Bosso non insiste, riservandosi di ripresentare l'emendamento in Assemblea, e quindi la Commissione accoglie il secondo comma dell'articolo, modificato secondo l'emendamento del senatore Galante Garrone, e l'articolo 12 nel suo insieme.

Indi, senza dibattito, viene accolto l'articolo 13, cui non sono stati presentati emendamenti.

Viene poi respinto, con l'astensione del senatore Bosso, l'emendamento 14.1, tendente a stabilire particolari criteri per la

determinazione delle indennità di espropriazione, al quale il Governo si era dichiarato contrario.

Sono ritirati dai presentatori gli emendamenti 14.2 e 14.4, mentre l'emendamento 14.3 (facente riferimento alla legge numero 2359 del 1865 ai fini della determinazione dei criteri per l'indennità ai proprietari espropriati) illustrato dal senatore Bosso, è respinto; a questo emendamento si erano dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

Viene quindi approvata la prima parte dell'emendamento 14.5 presentato dal relatore, il quale ultimo, su invito del sottosegretario Picardi, dichiara di ritirare la seconda parte dell'emendamento stesso.

Dopo che il senatore Buzio ha dichiarato di far propria la restante parte dell'emendamento Trabucchi, il senatore Formica chiede se sia conforme ai principi costituzionali che, ai fini della determinazione dell'indennità in questione, sia assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso.

Il senatore Morlino suggerisce di rinviare alla discussione che si farà in Assemblea — e cioè dopo un accertamento della situazione locale — l'esame di questa disposizione, che, peraltro, a suo avviso, non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

Si dichiarano favorevoli all'emendamento in questione il senatore Cifarelli, il senatore Bertoli (il quale afferma che esso impedirà l'acquisizione di una rendita differenziale da parte dei proprietari espropriati) ed il sottosegretario Lo Giudice, a parere del quale la disposizione risponde a criteri di equità.

L'emendamento è quindi posto ai voti ed approvato ed è pure approvato l'articolo 14 nel suo complesso, nella seguente formulazione: « Per le espropriazioni da effettuare in applicazione o per l'esecuzione del presente decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. Per la determinazione dell'indennità è assunto come valore venale il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso ».

Dopo il ritiro, da parte del relatore, dell'emendamento 15.1/1, è approvato il seguente nuovo testo dell'articolo 15, proposto dal Governo: « Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto, sono stipulate dai competenti organi decentrati dell'Amministrazione stessa, sentito il proprio Comitato tecnico - amministrativo.

Le spese relative graveranno sugli stanziamenti per l'esecuzione delle opere ».

Il senatore Benedetti dichiara di ritirare l'emendamento 16.1.

Il sottosegretario Lo Giudice illustra quindi l'emendamento 16.3 proponendo tuttavia di sostituire, nel primo comma del nuovo testo le parole: « 51 miliardi » con le altre: « 54 miliardi » (l'aumento dello stanziamento riguarda l'esercizio finanziario 1969). Dopo interventi del presidente Martinelli e dei sottosegretari Picardi e Lo Giudice, il senatore Fabiani lamenta l'esiguità dello stanziamento previsto nel primo comma del nuovo testo, stanziamento che è inferiore a quello che figura nel testo dell'articolo 16 del decreto-legge e che, in base alle modificazioni accolte dalla Commissione, deve coprire anche le spese recate dall'articolo 5-bis.

Il senatore Bertoli si associa alle considerazioni del senatore Fabiani e chiede, in particolare, quali siano le spese che si prevedono necessarie per l'attuazione delle norme recate dall'articolo 5-bis: solo conoscendo tali dati — aggiunge l'oratore — sarà possibile valutare se gli stanziamenti siano adeguati o meno.

Il sottosegretario Lo Giudice chiarisce che il Governo sin dall'inizio intendeva porre a carico dello Stato le spese di esproprio e di urbanizzazione primaria, alle quali si riteneva possibile far fronte con le vigenti disposizioni.

Tuttavia, poichè da alcuni è stata prospettata l'opportunità di precisare tali intendimenti, si è suggerito l'inserimento delle norme contenute nell'articolo 5-bis, che non rechano pertanto variazioni nell'impegno

finanziario previsto. In conclusione, il rappresentante del Governo ribadisce che la prevista cifra di 54 miliardi sarà sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dagli articoli 11 e 12 e ad avviare il processo di espropriazione e di prima urbanizzazione previsto dall'articolo 5-bis; ovviamente, se, in prosieguo di tempo, si palesasse la necessità di una integrazione degli stanziamenti, potranno essere presi gli opportuni provvedimenti.

Seguono interventi dei senatori Fabiani (il quale sottolinea l'opportunità di stabilire più ampi stanziamenti, per evitare la necessità di successive integrazioni) e del senatore Bertoli (il quale, dichiaratosi insoddisfatto della risposta del Sottosegretario per i lavori pubblici, chiede, in particolare, in base a quali criteri sia stato calcolato il fabbisogno di 54 miliardi previsto dal primo comma del nuovo testo del Governo). Il senatore Buzio sottolinea la necessità di avere fiducia nel giudizio tecnico degli uffici che hanno compiuto le valutazioni di cui si tratta. Il senatore Noè rileva che nella fase iniziale si possono compiere solo previsioni di massima.

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Trabucchi e Bosso (favorevoli) e del senatore Bertoli (contrario), la Commissione approva il primo comma del nuovo articolo proposto dal Governo, nella seguente formulazione. « Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 5-bis, 11 e 12 è autorizzata la spesa di 54.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni nell'anno finanziario 1969 ».

Dopo una breve dichiarazione del sottosegretario Lo Giudice, la Commissione approva anche, con l'emendamento 16.3/1 proposto dal relatore Trabucchi, la seconda parte del nuovo testo proposto dal Governo per l'articolo 16, che risulta del seguente tenore: « A valere sulla somma di lire 5.000 milioni relativa all'anno finanziario 1968, sarà provveduto, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al ripristino ed alla riattivazio-

ne dei canali demaniali Cavour ed Elena, nonché dei relativi influenti e defluenti. Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze».

La Commissione passa, quindi, all'esame dell'articolo 17, per il quale il Governo propone la seguente nuova formulazione: « L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, è elevata da 5.200 milioni a lire 15.200 milioni.

« La maggiore somma di lire 10.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1969 ».

Il sottosegretario Lo Giudice chiarisce le ragioni della modificazione suggerita.

Il nuovo testo dell'articolo 17 viene posto ai voti ed approvato. Senza dibattito, è quindi approvato l'articolo 18.

La Commissione passa successivamente ad esaminare gli emendamenti all'articolo 19. Il senatore Cavalli illustra gli emendamenti 19.1 e 19.4. Il sottosegretario Lo Giudice, dopo brevi interventi dei senatori Buzio e Cifarelli e del presidente Martinelli, dichiara di accedere alla proposta contenuta nell'emendamento 19.4, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Genova » con le altre: « nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e Ancona ». Per quanto concerne invece l'entità della spesa, il rappresentante del Governo dichiara di insistere sull'emendamento 19.2, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « 350 milioni » con le altre: « 1.250 milioni ». Tale ultima cifra è infatti ritenuta più che sufficiente a coprire le esigenze previste.

Dopo interventi dei senatori Bertoli (che chiede chiarimenti circa i criteri sulla valutazione compiuta dal Governo), Galante

Garrone e Trabucchi, viene messo ai voti e respinto l'emendamento 19.1.

La Commissione approva invece l'emendamento 19.2, presentato dal Governo. Dopo interventi del senatore Formica e del sottosegretario Lo Giudice, il quale dichiara di ritirare l'emendamento 19.3, la Commissione approva anche l'emendamento 19.4.

Viene quindi approvato dalla Commissione l'articolo 19, nel testo emendato.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolo 20. Il senatore Trabucchi dichiara di ritirare lo articolo 20.1/1. Il sottosegretario Lo Giudice dichiara di ritirare l'emendamento 20.1, riproponendo il testo originario del primo comma dell'articolo 20, con l'aggiunta di 6 miliardi per l'esercizio 1969.

Il senatore Buzio chiede al Governo chiarimenti sui lavori di ripristino delle strade, prima provinciali e successivamente classificate statali, che non sono ancora concretamente passate sotto la gestione dell'ANAS. Il sottosegretario Lo Giudice fornisce al senatore Buzio l'assicurazione che quando l'ANAS — a seguito di regolare provvedimento ministeriale — ha preso in consistenza e gestione una strada, da quel momento questa è a suo totale carico. Aggiunge che per le altre strade comunali, provinciali, vicinali e non classificate, si può intervenire in base alle norme contenute negli articoli 16 e 17 del decreto in esame.

Il senatore Buzio dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 20.2, 20.4 e 20.6. Seguono brevi interventi dei senatori Bertoli (il quale chiede, tra l'altro, notizie circa i danni verificatisi nel Napoletano), Benedetti, Formica, Crollanza e Deriu e dei sottosegretari Lo Giudice e Gaspari.

Il senatore Torelli afferma che le dichiarazioni dei rappresentanti del Governo lo soddisfano, perchè da esse si evince chiaramente che le spese per le strade classificate statali con apposito decreto debbono essere sostenute dall'ANAS: *ad abundantiam*, un ordine del giorno esplicativo potrebbe essere utile a fugare qualsiasi dubbio.

Il Presidente e il relatore prospettano invece l'opportunità di chiarire la questione nella relazione che sarà presentata all'Asse-

blea, mentre il senatore Galante Garrone propone di controllare, in via preventiva, se e quante effettivamente siano le strade classificate statali con decreto e non ancora consegnate all'ANAS.

Dopo un breve intervento del senatore Buzio, che fa presenti taluni inconvenienti verificatisi nel settore, il sottosegretario Piccardi afferma che la questione non appare di rilevante importanza ed aggiunge che l'ANAS non avrà difficoltà a fronteggiare le spese per strade statali, indicate nel primo comma, con i fondi destinati all'ordinaria amministrazione.

Successivamente il senatore Cifarelli lamenta i conflitti di competenza che hanno talvolta intralciato l'esecuzione di importanti lavori pubblici e propone che il relatore approfondisca l'esame della questione, predisponendo per l'Assemblea tutti gli elementi di giudizio occorrenti a valutare il problema: peraltro, all'Assemblea dovrà essere rappresentata la volontà unanime della Commissione di considerare ricadenti nella competenza dell'ANAS tutte le spese per opere concernenti strade classificate statali.

Dal canto suo il senatore Giraudo precisa che, per strade classificate statali, debbono intendersi quelle per le quali esista un decreto di classificazione e propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade », l'altra « classificate ».

La Commissione passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati al primo comma.

Il primo emendamento, presentato dal Governo e tendente ad aumentare la spesa per i lavori di ripristino da 12 a 18 miliardi di lire, è approvato senza dibattito; è altresì approvato un secondo emendamento, risultante da separate proposte dei senatori Bertoli e Crollanza (cui si è associato il senatore Formica), tendenti ad aggiungere i compartimenti di Napoli e di Bari tra quelli menzionati; infine anche l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Giraudo è approvato senza discussione.

Il primo comma è, quindi, approvato nel testo emendato.

Il Presidente dichiara poi preclusi gli emendamenti 20.3 e 20.5. Gli emendamenti 20.7 e 20.0.3, presentati rispettivamente dal relatore e dal senatore Buzio, vengono ritirati.

Infine, approvati senza dibattito i rimanenti commi dell'articolo 20, la Commissione approva altresì un articolo aggiuntivo proposto dal Governo, del seguente tenore:

« A valere sui fondi di cui all'articolo 16 del presente decreto e fino alla concorrenza di lire 200 milioni, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad acquistare ed installare presso i suoi organi periferici apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei dati di rilevamento idrometeorologici ».

La seduta è sospesa alle ore 14 e viene ripresa alle ore 16,40.

La Commissione inizia l'esame dell'articolo 21.

Il presidente Martinelli suggerisce preliminarmente che la locuzione: « il ripristino dei danni », contenuta nel primo comma dell'articolo, venga sostituita da altra dizione più adeguata.

Il senatore Trabucchi dichiara di ritirare l'emendamento 21.9. Il senatore Boano dichiara di ritirare l'emendamento 21.1, riservandosi di presentarlo nuovamente in Assemblea.

Il senatore Benedetti illustra quindi lo emendamento 21.2; dopo interventi dei senatori Trabucchi e Buzio, il senatore Cifarelli, richiamandosi anche al contenuto delle norme citate nell'emendamento 21.2, afferma che quest'ultimo è superfluo. Il sottosegretario Colleselli dichiara di condividere l'opinione espressa dal senatore Cifarelli e manifesta pertanto avviso contrario all'emendamento Benedetti, il quale, tra l'altro, determinerebbe una distrazione di fondi del Piano verde per finalità da esso non previste. In seguito alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore Benedetti ritira quindi l'emendamento 21.2, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il sottosegretario Colleselli, in relazione alle nuove esigenze di spesa per i recenti

danni verificatisi nella Campania, propone un emendamento tendente a sostituire, rispettivamente nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo, le parole: « lire 5 miliardi » con le altre: « 5.500 milioni », e le parole: « lire 8 miliardi » con le altre: « 9.500 milioni ». Precisa altresì che alle opere di pronto soccorso il Ministero dell'agricoltura potrà fare fronte con mezzi già stanziati in bilancio per un ammontare di lire 1.500 milioni.

Viene quindi posto in votazione ed approvato il numero 1) del primo comma, con la modificazione suggerita dal rappresentante del Governo.

Il senatore Boano illustra poi l'emendamento 21.3, dichiarandosi tuttavia disposto a ritirarlo sulla base di schiarimenti che gli potranno essere eventualmente forniti dal Governo. In particolare, chiede se la norma recata dal numero 2) si riferisca alla legge 21 luglio 1960, n. 739 oppure se il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si riferisca anche ad altre leggi, ad esempio quelle speciali per la montagna.

Il sottosegretario Colleselli dichiara che il Governo, pur ritenendo superfluo l'emendamento 21.3, sarebbe disposto ad accoglierlo. Precisa tuttavia che tutte le altre leggi vigenti in materia operano ovviamente in modo autonomo e che la norma in questione si riferisce solo al volume dei danni. Dopo interventi dei senatori Trabucchi e Cifarelli (i quali dichiarano di preferire il testo governativo), il senatore Boano ritira l'emendamento 21.3.

Il senatore Benedetti, in riferimento all'ultimo periodo del numero 2) dell'articolo, sostiene la necessità di aumentare lo stanziamento per le opere di bonifica montana, oppure di eliminare del tutto la disposizione.

Il senatore Giraudo propone di aumentare gli stanziamenti in questione da 1,5 a 2 miliardi di lire. Dopo un breve intervento del senatore Bosso, il sottosegretario Colleselli afferma che le valutazioni degli uffici tecnici competenti consentono di ritenere che la prevista somma di lire 1,5 miliardi è sufficiente alle occorrenze. Seguono ulteriori interventi del presidente Martinelli e dei senatori Benedetti, Bertoli, Cifarelli e Girau-

do (quest'ultimo dichiara di non insistere sulla sua proposta di modificazione).

Viene quindi messa ai voti ed approvata, con l'emendamento proposto dal Governo (sostituire le parole: « lire 8 miliardi » con le altre: « 9.500 milioni »), la prima parte del numero 2).

Il senatore Bosso, facendo propria la proposta del senatore Giraudo, suggerisce di aumentare a 2 miliardi la somma destinata al ripristino delle opere di bonifica montana. Il relatore Trabucchi si dichiara contrario all'emendamento ed analoga dichiarazione viene fatta dal rappresentante del Governo. Il senatore Benedetti ribadisce i concetti espressi in precedenza sulla necessità di aumentare lo stanziamento previsto o, subordinatamente, di eliminare l'intero periodo.

Dopo brevi interventi dei senatori Bernani e Montini, il presidente Martinelli propone di aggiungere dopo le parole: « Di detta somma » le altre: « non meno di ». Il senatore Bosso, accedendo alla proposta del Presidente, dichiara di non insistere sul suo emendamento. La Commissione accoglie quindi la ultima frase del numero 2) nella seguente formulazione: « Di detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana ».

Senza dibattito, la Commissione approva un emendamento aggiuntivo al numero 2), proposto dal relatore, del seguente tenore: « Possono essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare ».

Su proposta del senatore Giraudo, il preambolo dell'articolo viene emendato, sostituendo le parole: « Per il ripristino dei danni » con le altre: « In relazione ai danni ».

Il primo comma è, quindi, approvato nel suo complesso.

Dopo che il senatore Boano ha ritirato l'emendamento 21.4, riservandosi di presentarlo all'Assemblea, si apre un'ampia discussione sull'emendamento 21.5, proposta dai senatori Benedetti ed altri.

Il senatore Cifarelli giudica opportuna la massima prudenza nel valutare l'emendamento, che si colloca al di fuori della sistematica del decreto, poichè la Commissione

ha già deciso in senso contrario al principio del risarcimento totale dei danni subiti.

Anche il sottosegretario Colleselli ritiene che la modificazione non debba essere accolta, soprattutto al fine di evitare sperequazioni di trattamento fra gli alluvionati di cui si discute e quelli che hanno beneficiato delle precedenti provvidenze.

Dopo una breve replica del senatore Benedetti, che propone di diminuire la misura del contributo fino al limite del 95 per cento, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 21.6, presentato dai senatori Benedetti ed altri. Il senatore Benedetti dichiara di ritirarlo e di associarsi invece all'emendamento presentato dai senatori Buzio ed altri, concernente la stessa materia.

Il senatore Buzio illustra ampiamente la proposta di modificazione di cui è firmatario, sostenendo l'opportunità di approvarla *in toto*.

Il senatore Torelli giudica invece che la legge 21 luglio 1960, n. 739, soprattutto con l'articolo 1, richiamato nel n. 1) del primo comma, sopperisca compiutamente alle esigenze che con l'emendamento si intendono fronteggiare; il senatore Montini, dal canto suo, ritiene più opportuno non fissare limiti precisi, ma affidarsi al responsabile apprezzamento del Governo.

Il relatore suggerisce al senatore Buzio di ritirare l'emendamento, salvo ripresentarlo eventualmente all'Assemblea dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio.

Il senatore Buzio, pur non escludendo la possibilità di accogliere la proposta del relatore, insiste sull'opportunità di approvare l'emendamento.

Prende quindi la parola il sottosegretario Colleselli, sottolineando che accogliendo la proposta di modificazione si verrebbe nella sostanza ad ammettere il principio del risarcimento totale dei danni subiti: ritiene comunque che la materia meriti ulteriore studio.

Successivamente il senatore Cifarelli propone di modificare l'emendamento nel senso

di stabilire che debba trattarsi di anticipazioni e non già di indennizzo. Il sottosegretario Colleselli dichiara che la proposta appare degna di considerazione.

Il senatore Benedetti ribadisce il concetto che le sovvenzioni previste nell'emendamento possono solo servire a risarcire parzialmente gli alluvionati dei danni subiti.

Il senatore Bermani, a nome degli altri proponenti, dichiara di ritirare l'emendamento, salvo riproporlo all'Assemblea, dopo aver acquisito ulteriori elementi di giudizio. Il senatore Benedetti, a nome del Gruppo comunista, fa allora proprio l'emendamento.

Il senatore Buzio si dichiara favorevole a modificare l'emendamento secondo il suggerimento del senatore Cifarelli, ed i senatori Benedetti e Bertoli — preso atto della volontà dichiarata dai senatori socialisti di ripresentare all'Assemblea un emendamento analogo, nella sostanza, a quello in esame — dichiarano a loro volta di ritirarlo.

Il senatore Boano ritira l'emendamento 21.7.

Il secondo comma è, quindi, approvato con modificazioni formali, proposte dal sottosegretario Picardi, alle lettere *a*) e *b*).

Successivamente, su proposta del relatore e del sottosegretario Colleselli, il terzo comma viene approvato nel seguente testo: « Gli interventi di cui ai punti 1) e 3) del primo comma e alla lettera *a*) del secondo comma saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Si apre quindi un ampio dibattito sull'emendamento 21.8, presentato dai senatori Benedetti ed altri, tendente ad aggiungere al terzo comma, in fine, le parole: « sentito il Comitato comunale per l'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, giusto il disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31 ».

Il senatore Benedetti si dichiara disposto a modificare l'emendamento, nel senso di sostituire le Amministrazioni provinciali ai Comitati comunali e provinciali per l'agricoltura. Il relatore, il sottosegretario Colleselli

e i senatori Morlino e Formica si dichiarano contrari. Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Viene altresì respinto un emendamento proposto dai senatori Soliano e Maderchi, tendente ad aggiungere, in fine all'ultimo comma, le parole: « Tali territori comprenderanno anche quelli sistemati in zone golenali prospicienti il Po e altri grandi fiumi ».

Vengono quindi presi in esame i due emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 dei senatori Benedetti, Filippa ed altri: essi stabiliscono la concessione di un contributo a parziale integrazione del danno subito a favore dei conduttori di aziende agricole, di coltivatori diretti, di compartecipanti, coloni e mezzadri, ovvero delle loro cooperative ed altresì a favore delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e delle cantine sociali.

Il relatore Trabucchi esprime avviso contrario, non solo per la mancanza di qualsiasi indicazione degli oneri di spesa, ma anche perchè la norma introdurrebbe il principio del risarcimento, estraneo al sistema seguito dal provvedimento.

Sui due emendamenti si apre un dibattito.

Il senatore Morlino osserva che la normativa proposta non tiene presenti i criteri seguiti dalla vigente legislazione in materia di calamità straordinarie in agricoltura.

Il senatore Benedetti, replicando, fa presente che l'emendamento da lui presentato riguarda non le colture agricole in sè, ma il frutto raccolto di una annata agricola: una ipotesi non prevista dalla richiamata legislazione.

Il senatore Bertoli dichiara di non consentire con l'impostazione del relatore, riguardo al problema dei mezzi finanziari; si dichiara peraltro disposto a confrontare lo emendamento con la legislazione cui il senatore Morlino ha fatto cenno.

Dopo un breve intervento del senatore Bermani, prende nuovamente la parola il senatore Morlino: egli suggerisce ai presentatori di ritirare l'emendamento, con l'intesa di un approfondimento della materia, e con la riserva di ritornare su di essa in Assemblea.

Si associano a tale suggerimento i senatori Cifarelli e Boano, mentre il senatore Noè chiede al rappresentante del Governo di esporre al Senato, in sede di discussione del provvedimento, la situazione risicola nelle zone colpite.

Dopo nuove precisazioni del senatore Benedetti sulla portata dell'emendamento, il sottosegretario Colleselli s'impegna ad approfondire l'esame dei problemi connessi con la questione sollevata.

A nome dei proponenti, infine, il senatore Bertoli accoglie l'invito del senatore Morlino e ritira i due emendamenti, convenendo sull'opportunità di un'armonizzazione con la legislazione vigente.

La Commissione quindi approva l'articolo 21 nel testo emendato. Si astengono i senatori comunisti.

Si passa all'esame dell'articolo 22, concernente finanziamenti agevolati a fini di incentivazione a favore delle imprese operanti nei territori danneggiati.

I senatori Filippa, Moranino e Benedetti presentano un emendamento sostitutivo dell'intero articolo: secondo tale proposta, in luogo del sistema sopra menzionato vengono previsti contributi diretti, diversamente graduati, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Il senatore Filippa illustra l'emendamento: l'oratore precisa, tra l'altro, che con la norma proposta verrebbero anticipate, limitatamente alle zone colpite, le provvidenze progettate a favore del settore tessile.

Nel dibattito che segue, interviene innanzitutto il relatore che, pur con rammarico, esprime parere contrario: l'emendamento, egli precisa, introdurrebbe un sistema completamente eterogeneo rispetto a quello seguito dal provvedimento nel suo complesso.

Un argomento analogo viene addotto dal sottosegretario Emanuela Savio, che fornisce anche alcune indicazioni sui risultati positivi conseguiti in precedenti interventi nei quali si è preferito, anzichè il sistema di una liquidazione che non garantisce il reimpiego nell'attività industriale, il criterio degli incentivi.

Il senatore Bosso, infine, dichiara che si asterrà dalla votazione, riservandosi, a tutela delle aziende maggiormente colpite, di risolleverare in Assemblea l'argomento.

Quindi la Commissione respinge l'emendamento.

Indi viene preso in esame l'emendamento 22.1, presentato dal Governo, sostitutivo del periodo iniziale del primo comma, e tendente a meglio precisare e ad ampliare i soggetti ammessi alle agevolazioni.

Dopo un intervento del senatore Bosso, il relatore Trabucchi precisa che l'emendamento 22.3 da lui presentato deve ritenersi assorbito nel nuovo testo proposto dal Governo, che viene quindi accolto dalla Commissione.

Indi, i senatori Buzio, Banfi ed altri propongono di aggiungere, fra i destinatari della norma, anche le imprese individuali aventi merci in deposito nei territori indicati.

Dopo una breve illustrazione del senatore Buzio, il relatore formula delle riserve sulla norma, che pur considera sostanzialmente giusta.

Il presidente Martinelli fornisce alcune precisazioni sulla portata dell'emendamento e fa presente l'opportunità di una sua migliore formulazione, avendo esso per oggetto, in effetti, non « merci » in genere, ma « merci in deposito per lavorazione ».

A giudizio del senatore Morlino l'emendamento è troppo generico, mentre il sottosegretario Emanuela Savio osserva che gli interventi previsti nell'articolo 22 riguardano non tanto il danno in sé, quanto le aziende situate nel territorio colpito.

Dopo alcune precisazioni del senatore Formica, il senatore Buzio accoglie un invito del senatore Bosso (su cui consente anche la rappresentante del Governo) e ritira l'emendamento, con riserva di ripresentarlo in Aula previo approfondimento della materia.

Viene quindi approvato l'emendamento 22.4, proposto dal relatore ed accolto dal Governo, tendente ad inserire, al primo comma, dopo la parola « beneficiare » le altre « in relazione alle loro specifiche caratteristiche ».

È parimenti approvato, dopo l'illustrazione fattane dal senatore Boano, e dopo interventi favorevoli del senatore Cifarelli, del relatore, del sottosegretario Emanuela Savio e del Presidente, un emendamento con cui viene indicato, tra quelli richiamati nel primo comma, anche l'articolo 43 della legge n. 1142 del 1966.

Successivamente è approvato l'emendamento soppressivo del terzo comma proposto dal relatore, con il quale si erano dichiarati d'accordo il senatore Formica ed il Governo.

È infine approvato l'articolo 22 nel testo modificato.

Il relatore si dichiara contrario all'emendamento 22.0.1, concernente l'istituzione di cantieri di lavoro, in quanto la materia è estranea al provvedimento in esame.

Il presentatore, senatore Benedetti, precisa che la norma da lui proposta tende a fronteggiare le necessità emergenti nel periodo antecedente al momento in cui le nuove industrie cominceranno a funzionare.

Dopo un intervento del sottosegretario Piccardi, che invita il proponente a ripresentare eventualmente l'emendamento in Assemblea in sede di esame del primo decreto-legge, il senatore Benedetti ritira l'emendamento.

Il senatore Fabiani illustra l'emendamento 22.0.2, con il quale si propone di elevare da 10 a 15 anni il periodo di ammortamento dei mutui concessi ai sensi della legge n. 1142 del 1966, estendendo detto beneficio, oltre che alle imprese danneggiate del Piemonte, anche a quelle di Firenze.

A giudizio del senatore Cifarelli, sarebbe più opportuno elevare di due anni il periodo di preammortamento dei mutui in questione; dal canto suo, il senatore Montini manifesta dei dubbi sull'emendamento, in quanto, a suo giudizio, la norma in esso contenuta verrebbe ad incidere su piani finanziari già stabiliti dagli istituti di credito.

A sua volta, il senatore Torelli invita la Commissione ad evitare, per ragioni di principio, ogni disposizione che possa provocare una situazione di sperequazione tra cittadini che, pur appartenendo a zone diverse, sono rimasti egualmente danneggiati.

Il senatore Fabiani insiste nel suo emendamento, in quanto esso corrisponde alla necessità di creare obiettive condizioni per una sicura ripresa economica delle zone sinistrate; anche il senatore Bertoli si dichiara d'accordo con questa impostazione, aggiungendo che, in sostanza, l'emendamento ad altro non mira se non ad attribuire maggiore discrezionalità, sotto il profilo temporale, agli istituti di credito.

Concludono il breve dibattito il relatore ed il sottosegretario Picardi. Il senatore Trabucchi ricorda che il termine di 10 anni è stato ritenuto congruo dal Ministero dell'industria (esso mira infatti ad evitare che la durata dei mutui sia superiore al periodo di obsolescenza dei macchinari); il Sottosegretario per il tesoro concorda col relatore, aggiungendo che l'emendamento potrebbe provocare dannosi elementi di confusione nel settore creditizio.

Dopo un intervento del Presidente, il senatore Fabiani, aderendo ad un invito del senatore Formica, ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il seguito della discussione è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 20,50.

LUNEDÌ 6 GENNAIO 1969

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Gaspari, per il tesoro Picardi e per l'industria, il commercio e l'artigianato Emanuela Savio.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (380).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Trabucchi dichiara di ritirare l'emendamento tendente ad aggiungere un

articolo 22-bis — concernente l'autorizzazione a interventi del Mediocredito centrale sulle operazioni di prefinanziamento — perchè ritiene necessario approfondire l'esame dell'argomento; si riserva comunque di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'articolo 23.

Il senatore Trabucchi dichiara di ritirare l'emendamento 23.3.

Il senatore Bosso illustra quindi l'emendamento 23.1, al quale si dichiara contrario il relatore. Il senatore Formica presenta un emendamento tendente a sostituire l'ultimo periodo dell'articolo 23 con il seguente: « La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento della perdita sofferta sino a 5 milioni di lire e dell'80 per cento per l'eccedenza ».

Dopo che il sottosegretario Picardi si è dichiarato contrario all'emendamento 23.1, questo viene posto in votazione e respinto.

Il senatore Boano dichiara di ritirare lo emendamento 23.2; viene poi accolto dalla Commissione l'emendamento già ricordato del senatore Formica. L'articolo 23 è quindi approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Iniziatosi l'esame dell'articolo 24 il relatore Trabucchi dichiara di ritirare l'emendamento sostitutivo da lui predisposto, tendente a consentire alle aziende che cessino volontariamente l'attività una rateizzazione del debito residuo, ferma restando la garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 28 della legge n. 1142 del 1966; invita tuttavia il Governo ad esaminare il problema prospettato e preannuncia che riproporrà l'emendamento stesso in Assemblea. Dopo brevi interventi del senatore Bertoli e del presidente Martinelli, l'articolo 24 viene approvato.

La Commissione passa quindi ad esaminare l'articolo 25.

Dopo interventi del presidente Martinelli, del sottosegretario Emanuela Savio e dei senatori Filippa e Bertoli, il senatore Moranino illustra un emendamento, presentato dal Gruppo comunista, tendente a sostituire il

primo comma dell'articolo con i due seguenti:

« Per le imprese tessili industriali o artigianali distrutte o danneggiate dall'alluvione dell'ultimo quadrimestre del 1968 ubicate nei comuni di: Valle Mosso, Mosso S. Maria, Pistoiesia, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Bioglo, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Cossato, Mezzana Mortigliendo, Strona, Crosa, Lessona, Quaregna, Casapinta, Trivero, Pray, Coggiola, Crevacuore, Borgosesia, Quarona, Valduggia, Serravalle Sesia, i finanziamenti di cui all'articolo 22 sono concessi per la durata di 15 anni, compreso il periodo di preammortamento non superiore a 3 anni.

« Le imprese tessili industriali o artigianali danneggiate o distrutte ubicate in comuni diversi da quelli indicati al comma precedente possono richiedere di essere ammesse al beneficio ivi previsto qualora ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Il senatore Bosso presenta a sua volta un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo, le parole: « Per le imprese tessili » con le altre: « Per le imprese tessili, industriali ed artigiane danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 e per quelle derivanti da concentrazioni o fusione delle stesse ».

Segue un ampio dibattito, al quale partecipano il presidente Martinelli, il sottosegretario Emanuela Savio e i senatori Filippa, Crollalanza, Moranino, Galante Garrone, Bosso, Torelli, Benedetti, Noè, Bertoli, Cifarelli, Montini, Formica e Bermani (quest'ultimo chiede, in particolare, che tra le imprese beneficiarie delle provvidenze siano comprese le fabbriche tessili situate nel Novarese).

Il senatore Torelli presenta un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto » con le altre: « Per le imprese tessili, industriali o artigiane distrutte o danneggiate dall'alluvione dell'ultimo quadrimestre

del 1968 e per quelle derivanti da concentrazioni o fusioni delle stesse situate in comuni che saranno indicati con decreto ».

I senatori Cifarelli e Giraudo propongono di sostituire, al primo comma dell'articolo 25, le parole: « Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro » con le altre: « Per le imprese tessili, industriali e artigianali, danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 e per quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, facenti parte delle provincie di Novara e di Vercelli ».

Il sottosegretario Emanuela Savio osserva che la finalità dell'articolo 25 è quella di concedere particolari provvidenze per le imprese tessili, che operano in un settore gravato, già prima degli eventi calamitosi, da particolari difficoltà; il riferimento esclusivo all'articolo 1 non appare, pertanto, opportuno. Dopo interventi dei senatori Giraudo e Filippa, il senatore Bertoli afferma che non è possibile affrontare e risolvere i complessi problemi del settore tessile con le disposizioni proposte dal Governo mediante il decreto-legge in esame; dichiara poi, a nome del suo Gruppo, di ritirare lo emendamento sostitutivo del primo comma e di dare la sua adesione ad una disposizione che faccia richiamo, per l'argomento trattato, ai precedenti articoli 1 e 5.

Il senatore Filippa presenta, quindi, un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole da: « Per le imprese » sino a: « Ministro per il tesoro » con le altre: « Per le imprese tessili, industriali e artigiane danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi dell'ultimo quadrimestre del 1968 ».

Dopo interventi del senatore Formica e del relatore, i senatori Bosso e Torelli dichiarano di ritirare gli emendamenti presentati in precedenza e di sottoscrivere l'emendamento suggerito dai senatori Cifarelli e Giraudo. Tale emendamento viene sot-

toscritto altresì dai senatori Formica e Bermani ed è accettato dal relatore. Dopo ulteriori interventi dei senatori Benedetti, Bosso, Filippa, Cifarelli, Bertoli e Trabucchi, il sottosegretario Emanuela Savio dichiara che, considerata la convergenza di opinioni manifestatasi sull'emendamento Cifarelli ed altri, il Governo si rimette alle decisioni della Commissione; osserva tuttavia che l'articolo 25 del decreto-legge nel testo governativo tendeva, attraverso gli aiuti alle aziende danneggiate, a favorire anche la ripresa economica delle zone interessate senza volere introdurre, in una norma di carattere eccezionale, disposizioni organiche per la ristrutturazione del settore tessile.

Dopo dichiarazioni del relatore e del sottosegretario Picardi (ambedue contrari) viene posto ai voti e respinto l'emendamento presentato dal senatore Filippa. La Commissione accoglie invece l'emendamento Cifarelli ed altri. A nome dei rispettivi Gruppi i senatori Bertoli e Filippa dichiarano di astenersi dalla votazione sulla locuzione, contenuta nell'emendamento: « e per quelle risultanti da concentrazioni o fusione delle stesse ».

Il senatore Torelli dichiara di ritirare l'emendamento 25.11. Il Presidente dichiara quindi assorbiti dalla precedente votazione gli emendamenti 25.1 e 25.2, rispettivamente presentati dal Governo e dai senatori Boano e Zugno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti che mirano a prolungare il periodo di preammortamento previsto dal primo comma dell'articolo 25 in esame. I senatori Bosso, Buzio, Torelli e Boano ritirano i rispettivi emendamenti 25.3, 25.4, 25.12 e 25.5, dichiarando di aderire ad un emendamento proposto ed illustrato dal senatore Cifarelli, inteso a sostituire le parole « compreso un periodo » con le altre « oltre un periodo »; si dichiarano altresì favorevoli all'emendamento i senatori Crollanza e Montini, mentre i senatori Deriu e Fabiani esprimono avviso contrario ed il senatore Filippa dichiara che si asterrà dalla votazione.

Prende quindi la parola il relatore, il quale, rappresentate alla Commissione le gravi

difficoltà di ordine giuridico ed economico che ostano alla maggiorazione del periodo di preammortamento, invita i presentatori a ritirare l'emendamento stesso, così da consentirgli, d'accordo col Governo, di predisporre una formula che tenga conto delle esigenze non solo delle imprese beneficiarie ma anche degli Istituti di credito.

Dopo che il sottosegretario Picardi ha dichiarato di concordare con il relatore e dopo un breve intervento del senatore Morlino, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Boano illustra un proprio emendamento, in sostituzione di quello 25.6 da lui presentato, che mira ad estendere ad altre industrie, oltre quelle tessili, il beneficio del preammortamento; aderiscono i senatori Bermani e Buzio, mentre il senatore Bertoli invita il senatore Boano a ritirare l'emendamento, che potrà essere esaminato unitamente all'articolo 22-bis, presentato e successivamente ritirato dal senatore Fabiani, in vista di un'eventuale ripresentazione all'Assemblea. Il senatore Boano ritira quindi il proprio emendamento, con riserva di ripresentarlo successivamente in Aula.

È dichiarato precluso un emendamento dei senatori Moranino ed altri, inteso ad estendere le provvidenze in esame alle imprese tessili ubicate in comuni diversi da quelli indicati nel primo comma.

Il relatore dichiara di ritirare un proprio emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo in esame e di aderire all'emendamento al terzo comma proposto dal Governo; parimenti, i senatori Buzio e Boano ritirano i rispettivi emendamenti 25.7 e 25.8 al terzo comma.

L'emendamento del Governo viene quindi approvato nel seguente testo, che tiene conto di una proposta dei senatori Bosso e Buzio, accettata dal relatore e dal Governo, intesa ad elevare l'anticipazione del finanziamento dal 15 al 20 per cento del prestito deliberato: « Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a disposizioni legislati-

ve o statutarie, i finanziamenti di cui al presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, ai sensi del presente articolo, può estendersi fino a 15 anni ».

Con l'astensione del senatore Montini viene quindi approvato il seguente emendamento — proposto dal senatore Cifarelli — sostitutivo dell'ultimo comma: « Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nei territori dei comuni di cui al primo comma ed alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto ».

Di conseguenza, un emendamento del senatore Moranino a detto comma viene dichiarato assorbito, mentre gli emendamenti dei senatori Boano e Zugno sono dichiarati preclusi.

È poi approvato il seguente emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, dopo interventi dei senatori Buzio e Boano e del sottosegretario Picardi:

« Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

« I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi, qualora l'Istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione finanziaria dell'azienda ».

Il senatore Filippa illustra un emendamento da lui presentato assieme ai senatori Moranino ed altri, inteso a garantire i livelli di occupazione nelle industrie che godranno delle provvidenze previste nel provvedimento in esame, nonchè ad affidare ad uno speciale comitato il compito di controllare il rispetto di tale condizione.

Su questo emendamento si apre un dibattito, cui partecipano i senatori Crollanza, Cifarelli, Torelli, Bertoli, Benedetti, Deriu, Morlino, Bosso e Buzio, nonchè il relatore ed il sottosegretario Emanuela Savio: in particolare, il senatore Deriu si dichiara contrario alla lettera della norma testè proposta, a suo giudizio dubbia sotto il profilo economico ed inapplicabile dal punto di vista pratico; il senatore Benedetti insiste sull'emendamento, in quanto, a suo avviso, il provvedimento in esame sembra mirare solo alla tutela, pur legittima, degli imprenditori danneggiati, senza fornire adeguate garanzie in difesa dell'occupazione; il senatore Morlino ritiene invece che lo scopo principale del provvedimento in esame sia proprio quello di garantire l'occupazione operaia.

Infine, anche il relatore e il sottosegretario Emanuela Savio si dichiarano contrari alla norma testè proposta, confermando che lo spirito che ha animato il Governo nel predisporre il provvedimento in esame è stato principalmente quello di garantire l'occupazione.

Dopo che il senatore Buzio si è riservato di presentare sull'argomento un ordine del giorno, l'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

È infine approvato, con l'astensione del senatore Bosso, l'articolo 25 nel testo emendato.

L'articolo 26 è successivamente approvato, dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Deriu, con le modifiche già introdotte all'articolo 23 per quanto riguarda le percentuali in cui si esplica la garanzia.

Senza modificazioni, sono successivamente approvati gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32. I senatori comunisti, indipendenti di sinistra e del PSIUP dichiarano di astenersi sugli articoli 28, 29, 30 e 31, recanti disposizioni finanziarie. Sull'articolo 30 dichiara di astenersi anche il senatore Deriu, riservandosi di riprendere l'argomento in Assemblea, poichè ritiene insufficiente lo stanziamento di 3 miliardi previsto in favore delle imprese artigiane.

La seduta è sospesa alle ore 13,20 e viene ripresa alle ore 14,30.

La Commissione esamina l'articolo 33, soffermandosi innanzitutto sugli emendamenti 33.1 e 33.3 al primo comma, di iniziativa rispettivamente dei senatori Buzio ed altri e dei senatori Boano ed altri.

Il senatore Buzio illustra l'emendamento da lui proposto, tendente ad elevare a 700 mila lire il contributo dello Stato in favore delle imprese individuali e sociali dei settori del commercio e dell'artigianato, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, adeguandolo alla effettiva entità del danno subito per le imprese che abbiano ricevuto danni inferiori a 700.000 lire. I senatori Bosso e Bertoli si dichiarano favorevoli, mentre il relatore Trabucchi manifesta perplessità.

Il sottosegretario Picardi invita il senatore Buzio a non insistere sul suo emendamento. Il sottosegretario Emanuela Savio precisa quindi la portata dell'espressione contenuta nel secondo comma dell'articolo 33 « vistata dalla Camera di commercio », che deve intendersi come attestazione dell'esistenza della ditta danneggiata, senza valutazione dell'entità del danno.

Il senatore Buzio ribadisce le preoccupazioni che lo hanno indotto a presentare l'emendamento 33.1; il senatore Bertoli dichiara di concordare con la proposta di aumentare il contributo a 700 mila lire, mentre è contrario alla espressione « fino a »; dichiara altresì di ritenere che per i piccoli artigiani ed i commercianti il contributo a fondo perduto in cifra fissa risponda allo scopo, perchè vuole risarcire non tanto un danno diretto, quanto quello derivante dalla situazione economica generale venuta a crearsi nella zona.

Il senatore Cifarelli esprime avviso favorevole al testo in esame, ritenendolo nella logica del sistema del decreto stesso; si dichiara altresì nettamente contrario ad aumenti del contributo, tenuto conto del trattamento in precedenza riservato ad altre regioni d'Italia; conclude affermando che darebbe in questo caso alle camere di commercio funzioni non solo formali, ma anche sostanziali.

Il senatore Soliano si dichiara anch'egli contrario alla formula « fino a », ritenendola pericolosa e tale da dar vita ad un note-

vole contenzioso, il cui costo in danaro ed in tempo sarebbe rilevante.

Il relatore Trabucchi si dichiara contrario all'emendamento 33.3. Il sottosegretario Picardi ricorda le disposizioni adottate nelle precedenti leggi per Firenze e per la Sicilia, dichiarando che il Governo non è contrario a tornare al sistema usato per Firenze (quando fu previsto un contributo fino ad una certa somma, piuttosto che una somma fissa) ma preferirebbe il testo in esame, soprattutto per la considerazione che è ben difficile una esatta valutazione del danno verificatosi; si dichiara, invece, contrario all'aumento a 700.000 lire proposto dall'emendamento del senatore Buzio.

Il senatore Buzio dichiara di ritirare lo emendamento 33.1.

Il senatore Boano dichiara a sua volta di non insistere sull'emendamento 33.3.

La Commissione passa, quindi, ad esaminare l'emendamento 33.5 del senatore Torelli, che vorrebbe estendere il contributo a fondo perduto dello Stato alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti.

Il senatore Bosso ricorda che per consuetudine sono considerate piccole industrie quelle aventi fino a cento dipendenti, per cui egli suggerisce di modificare l'emendamento 33.5 portando il numero dei dipendenti ivi indicato a 50 o, in subordine, a 30.

Il senatore Buzio esprime avviso contrario alla proposta avanzata dal senatore Bosso; il senatore Cifarelli si dichiara favorevole all'emendamento del senatore Torelli; ugualmente in favore di tale emendamento si pronunciano i senatori Bertoli, Benedetti e Buzio.

Dopo dichiarazioni in senso contrario del relatore e talune delucidazioni del sottosegretario Emanuela Savio, il sottosegretario Picardi invita il senatore Torelli a ritirare l'emendamento (anche in considerazione della difficoltà di precisare l'onere che deriverebbe al bilancio dello Stato), esprimendo l'avviso che potrà esaminarsi nel corso del dibattito in Assemblea l'opportunità del-

l'accoglimento di un emendamento in tal senso.

L'emendamento 33.5 (dopo che il proponente ha dichiarato di mantenerlo) è infine approvato.

La Commissione esamina quindi l'emendamento 33.4, dei senatori Boano ed altri, tendente a sostituire, al secondo comma dell'articolo, la parola « vistata » con l'altra « confermata ».

Dopo l'illustrazione fattane dal senatore Boano ed interventi dei senatori Torelli, Montini e Cifarelli e del Presidente, il relatore Trabucchi e il sottosegretario Emanuele Savio esprimono avviso contrario al predetto emendamento, insistendo sul testo proposto dal Governo.

Il sottosegretario Gaspari richiama l'attenzione sull'esigenza di procedure snelle, che consentano la rapida erogazione dei contributi, precisando che la Camera di commercio deve accertare l'iscrizione di una certa ditta nell'apposito albo, senza entrare nel merito del danno.

L'emendamento 33.4, posto ai voti, è respinto, con l'astensione del senatore Montini.

L'articolo 33, infine, è approvato nel suo complesso.

Il senatore Bosso presenta successivamente due articoli aggiuntivi all'articolo 33 (il secondo in subordine al primo), del seguente tenore:

Art. 33-bis: « Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1 possono portare a detrazione, agli effetti della tassazione dei redditi degli esercizi 1969 e successivi, oltre gli interessi, anche la quota di ammortamento relativa ai mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 del presente decreto, ferma restando la facoltà di portare a detrazione la parte di perdita non coperta dal mutuo secondo le norme di cui all'articolo 112, primo comma, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958 fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti.

« Gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico sopra citato ».

Art. 33-bis (subordinato): « In deroga allo articolo 112 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, i soggetti tassati in base a bilancio che provvedono alla ricostruzione degli impianti danneggiati o distrutti nelle zone delimitate nei decreti di cui all'articolo 1 possono chiedere di portare le perdite subite in conseguenza degli eventi dannosi dell'ultimo quadrimestre 1968 in diminuzione dei redditi dei cinque esercizi successivi a quelli in cui i nuovi impianti saranno entrati in funzione.

« Non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico su richiamato.

« Fino all'entrata in funzione degli impianti ricostruiti, gli interessi dei mutui contratti ai sensi degli articoli 22 e 25 sono detraibili anche oltre i limiti di cui all'articolo 110 del citato testo unico delle imposte dirette ».

Dopo brevi interventi del senatore Bosso, del relatore Trabucchi e del Presidente, il presentatore dichiara di ritirare i due emendamenti, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 sono successivamente approvati senza discussione.

La Commissione passa, quindi, all'articolo 38.

Il senatore Fabiani illustra l'emendamento 38.1, richiamando l'attenzione su due punti che lo differenziano dal testo governativo: il primo consiste nel rapportare il contributo dello Stato all'ammontare delle minori entrate derivanti agli enti locali da sgravi fiscali di tributi o da diminuzione di redditi patrimoniali in conseguenza delle distruzioni determinate dalle alluvioni; il secondo riguarda il termine di 60 giorni per la concessione del contributo stesso.

Il senatore Montini si dichiara contrario al suddetto emendamento per motivi di ordine giuridico e pratico, ritenendo semmai accettabile, in materia, un ordine del giorno.

Il sottosegretario Gaspari si dichiara contrario alla prima parte dell'emendamento per motivi di ordine morale, giuridico, finanziario ed anche pratico. Il rappresentante del Governo si dichiara invece favorevole alla parte dell'emendamento relativa al termine di 60 giorni, per la quale, peraltro, propone una più precisa formulazione.

Il relatore esprime anch'egli avviso contrario alla prima parte dell'emendamento 38.1.

Il senatore Bertoli dichiara di ritirare il primo comma dell'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con opportuni miglioramenti.

La Commissione approva quindi il secondo comma dell'emendamento 38.1, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 38, in una più precisa formulazione suggerita dal Governo, del seguente tenore: « La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60 giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta alla approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione ».

Viene esaminato l'emendamento 38.2, proposto dai senatori Buzio ed altri, tendente ad aggiungere un ulteriore comma, dopo il secondo; dopo brevi dichiarazioni del sottosegretario Picardi e del relatore, l'emendamento è approvato, nella seguente nuova formulazione: « La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito dell'anno 1967, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo ».

L'articolo 38 è, infine, approvato nel suo complesso.

Indi la Commissione esamina il seguente articolo 38-bis, proposto dai senatori Buzio ed altri: « Gli enti locali, comuni e provincie, sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applica-

zione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232.

« Tali anticipazioni serviranno per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968 e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.

« Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato ».

A tale emendamento aderisce il senatore Bertoli, annunciando che i senatori comunisti ritirano gli analoghi emendamenti da loro presentati sull'argomento.

Anche il senatore Cifarelli si pronuncia a favore dell'emendamento, mentre il relatore fa presente l'esigenza di assicurare la copertura finanziaria. Il sottosegretario Gaspari osserva che la questione del pagamento degli interessi sulle anticipazioni pone problemi di copertura, mentre offre vantaggi estremamente limitati per gli enti locali. A sua volta il sottosegretario Picardi dichiara che il Governo è contrario, non essendo precisata la consistenza dell'onere.

La Commissione approva infine l'articolo 38-bis, con un'aggiunta, proposta dal senatore Montini, tendente a precisare che gli interessi sulle anticipazioni fanno carico allo stanziamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 38.

La Commissione approva successivamente l'articolo 39, con un emendamento, proposto dal Governo, che eleva a 2.100 milioni lo stanziamento di cui al secondo comma dell'articolo stesso. Tale spesa verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969.

A proposito dell'articolo 40, il relatore Trabucchi ritiene ingiustificato che la somma ivi prevista sia destinata solo all'Arma dei carabinieri escludendo gli altri corpi di polizia. Alle suddette considerazioni si associa il senatore Bermiani, mentre il senatore Bertoli annuncia che i senatori comunisti si asterranno dalla votazione sull'articolo 40.

Approvato quindi senza modificazioni l'articolo 40, la Commissione esamina un emendamento sostitutivo dell'articolo 41, proposto dal Governo. Dopo brevi osservazioni dei

senatori Morlino e Bertoli, la Commissione si dichiara d'accordo con la proposta del relatore di assumere ulteriori informazioni sul nuovo testo proposto dal Governo ed approva pertanto l'articolo 41 nel testo originario.

Il senatore Bosso propone, quindi, il seguente articolo 41-*bis*:

« Le merci importate in sostituzione e fino alla concorrenza di valore di quelle distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al precedente articolo sono esenti dai dazi e diritti di confine e dall'imposta generale sull'entrata.

« Le merci di cui al comma precedente, acquistate sul mercato nazionale, sono esenti dall'IGE ».

In seguito al parere del relatore, il quale si dichiara favorevole in linea di massima, prospettando tuttavia l'opportunità di approfondire alcuni punti dell'emendamento, il proponente dichiara di ritirare l'emendamento stesso, con riserva di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione esamina l'articolo aggiuntivo 41-*bis*, proposto dai senatori Cifarelli, Zugno e Noè, così formulato: « Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato curerà la convocazione di assemblee semestrali dei Sindaci dei Comuni danneggiati, dei Presidenti delle amministrazioni provinciali, dei presidenti delle Camere di commercio, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite nonché di rappresentanti del Comitato regionale della programmazione, per dibattere consultivamente lo stato di attuazione del presente decreto ».

In seguito alle osservazioni del sottosegretario Gaspari, il senatore Cifarelli si dichiara disposto a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore Benedetti annuncia che i senatori comunisti fanno proprio l'emendamento ed illustra le ragioni che, a suo avviso, consigliano di inserirlo nel decreto-legge.

Il senatore Morlino si dichiara contrario, rilevando che l'emendamento creerebbe difficoltà di ordine istituzionale.

Anche i senatori Deriu e Giraudo si pronunciano in senso contrario all'emendamento.

A favore dell'emendamento parlano i senatori Bermani e Buzio: quest'ultimo propone alcune modifiche al fine di snellire la composizione delle assemblee.

Il relatore Trabucchi dichiara che, mentre sarebbe favorevole ad un ordine del giorno, è contrario all'inserimento dell'emendamento nel decreto-legge.

Seguono interventi dei senatori Buzio, Filippa, Cifarelli, del presidente Martinelli e del sottosegretario Gaspari. Quest'ultimo, in particolare, ribadisce di essere favorevole alla proposta, formulata inizialmente dal senatore Cifarelli, di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno da presentare in Assemblea; è invece contrario ad inserire l'emendamento nel testo legislativo, poichè esso, a suo avviso, creerebbe uno strumento inefficiente ed inutile.

Il senatore Buzio illustra quindi la sua proposta, tendente a modificare il testo dello emendamento, con la sostituzione delle parole: « dei Sindaci dei Comuni danneggiati » con le altre: « di tre Sindaci dei Comuni danneggiati per provincia, designati dal Consiglio provinciale ».

Quest'ultimo emendamento del senatore Buzio, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 41-*bis*, risultante dall'emendamento 41.0.1, successivamente integrato da altre modificazioni suggerite dai senatori Cifarelli e Buzio, nella seguente formulazione: « Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato curerà la convocazione di riunioni consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i presidenti delle Camere di commercio, i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori delle zone colpite nonché il presidente del Comitato regionale della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del presente decreto ».

Il senatore Cifarelli dichiara quindi di ritirare l'emendamento 41.0.2 (tendente ad ag-

giungere un articolo 41-ter), riservandosi di presentarlo nuovamente in Assemblea.

Iniziatosi l'esame dell'articolo 42, il sottosegretario Picardi propone un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « lire 130.600 milioni » con le altre: « lire 140.600 milioni ». Il presidente Martinelli chiede al rappresentante del Governo se le estensioni della spesa derivanti dalle modificazioni introdotte dalla Commissione all'articolo 33 non richiedano più rilevanti aumenti degli stanziamenti. Il sottosegretario Picardi precisa che il nuovo testo dell'articolo 33 non pone nuovi problemi di copertura. Dopo una dichiarazione di voto del senatore Bertoli (che preannuncia l'astensione del Gruppo comunista), l'articolo 42 è posto ai voti e approvato con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

L'articolo 43 viene approvato nel testo del decreto-legge.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Picardi, la Commissione approva poi l'emendamento 43.0.1, presentato dal Governo, tendente ad aggiungere un articolo 43-bis, del seguente tenore: « Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

All'articolo 44 il sottosegretario Picardi propone un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma, le parole: « lire 130.600 milioni » con le altre: « lire 140.600 milioni ». Il senatore Bertoli dichiara che il suo Gruppo si asterrà anche da questa votazione. L'articolo 44 viene quindi messo in votazione ed approvato con la modificazione suggerita dal Governo.

L'articolo 45 è approvato nel testo del decreto-legge.

All'articolo 46 il senatore Bertoli propone di stralciare il secondo comma, che dovrebbe divenire articolo 2 della legge di conversione, per sanare gli effetti della decadenza del decreto-legge 19 novembre 1968, n. 1149. La proposta del senatore Bertoli è accolta dalla Commissione. L'articolo 46 viene quindi approvato nei rimanenti commi.

Il presidente Martinelli propone l'introduzione di un articolo 3 nella legge di conversione, con cui si stabilisca la piena validità dei decreti emanati sulla base delle disposizioni originarie del decreto-legge; suggerisce altresì che la stesura definitiva della norma in questione sia demandata al relatore, senatore Trabucchi, che vi provvederà in sede di coordinamento. La Commissione accoglie il principio suggerito dal Presidente e la proposta di affidare al relatore la formulazione opportuna.

Infine la Commissione affida al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'accoglimento del disegno di legge, con le modificazioni approvate.

La seduta termina alle ore 18,40.

FINANZE E TESORO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 GENNAIO 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Zugno, ha deliberato di:

a) *esprimere parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM » (139-B), approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati (*alla 4ª Commissione*);

« Proroga, con modificazioni, della legge 26 giugno 1965, n. 809, riguardante la facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito » (282) (*alla 4ª Commissione*);

« Costruzione di linee di ferrovia metropolitana » (300) (*alla 7ª Commissione*);

« Aumento da 3 a 6 milioni del contributo annuo a favore dell'Associazione internazio-

nale di archeologia classica, con sede in Roma » (331) (*alla 3^a Commissione*);

« Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli » (343) (*alla 7^a Commissione*);

b) *esprimere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifiche e integrazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1306, recante norme per la concessione di linee metropolitane » (339), di iniziativa dei senatori Ma-derchi ed altri (*alla 7^a Commissione*).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo (166).

2. LOMBARDI ed altri. — Riconoscimento di anzianità a dipendenti statali di ruolo trovantisi in particolari situazioni (95).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale (132).

2. Estensione al personale degli Enti locali dell'assegno integrativo mensile non pensionabile concesso al personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (201) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. TOMASSINI ed altri. — Modificazioni degli articoli 272 e 281 del Codice di procedura penale concernenti la libertà provvisoria dell'imputato (106).

2. ZACCARI e FORMA. — Abrogazione della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle provincie di confine terrestre (194).

3. DERIU. — Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari (242).

3^a Commissione permanente

(Affari esteri)

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 10

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Osaka 1970 (320) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento da 3 a 6 milioni del contributo annuo a favore dell'Associazione internazionale di archeologia classica, con sede in Roma (331).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. BRAMBILLA ed altri. — Norme per l'istituzione del servizio di collocamento nazionale e l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno (111).

2. VALSECCHI Pasquale. — Norme transitorie per la regolamentazione dei

rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia (73).

3. Istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica (154).

4. PIERACCINI ed altri. — Integrazione alla legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (241).

5. ZUCCALA' ed altri. — Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri (255).

6. VALSECCHI Pasquale e CENGARLE. — Proroga e modificazioni delle disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, recante norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera e ai lavoratori frontalieri (275).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 10,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati RACCHETTI ed altri. — Norme integrative dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

3. BALDINI ed altri. — Istituzione del Comitato scuola-famiglia e Consiglio degli studenti negli istituti di istruzione primaria e secondaria (195).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

DERIU. — Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari (242).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta (117-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per il decentramento di alcune competenze dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (215).

3. Abrogazione dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1963, n. 143, recante modifiche alle norme sulla circolazione stradale (253).

4. Agevolazioni per l'edilizia (299).

5. Modifica degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (305).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Costruzione di linee di ferrovia metropolitana (300).

2. MADERCHI ed altri. — Modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1306, recante norme per la concessione di linee metropolitane (339).

3. Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Napoli (343).

11ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

PERRINO. — Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere — nei limiti di spesa previsti dall'articolo 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625, recante provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili — contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto ed il miglioramento di attrezzature di centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi (178).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Autorizzazione alla vendita di prodotti chimici e di specialità medicinali per uso odontoiatrico (211).

2. LOMBARDI ed altri. — Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica dei prodotti farmaceutici soggetti a registrazione (220).

3. PINTO. — Estensione ai funzionari medici del Ministero della sanità dell'indennità prevista dalla legge 20 febbraio 1968, n. 100, che disciplina il trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli Enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dal-

l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (230).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Norme interpretative dell'articolo 112 del decreto presidenziale 30 giugno 1965, n. 1124, e modificative dello stesso articolo per quanto ha riguardo all'assicurazione obbligatoria dei medici contro l'azione dei raggi X e delle altre sostanze radioattive (186).

2. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti per fatti attinenti alla guerra (210).

3. Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria (227).

4. ZUCCALA' ed altri. — Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (240).

5. PERRINO e CAROLI. — Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei lavoratori provinciali d'igiene e profilassi e di altri laboratori cui sia connesso un particolare rischio (262).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia

Mercoledì 15 gennaio 1969, ore 18

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20*